

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	64
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	71
DIFESA (IV)	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	77
FINANZE (VI)	»	84
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 4.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	100
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	103
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	104

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza
del presidente Gianfranco ROTONDI.*

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1114 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 30 articoli per un totale di 163 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla complessiva finalità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare

quindi “in concreto non pertinente”; al riguardo, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata; ciò premesso, si valuti l’opportunità di approfondire la coerenza con la finalità sopra indicata dei commi 23 e 24 dell’articolo 15 (che intervengono sul procedimento disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato) e del comma 1 dell’articolo 21 (che interviene in materia di imponibile pensionistico e di base di calcolo della pensione);

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 aprile 2023, è stato pubblicato nella “*Gazzetta Ufficiale*” a 16 giorni di distanza, il 22 aprile 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 163 commi, 16 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 4 regolamenti, 7 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell’articolo 1 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche; tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001) si applica solo “per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono

la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026”; in tal senso si aggiunge un nuovo secondo periodo all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021; tale disposizione già prevede, al primo periodo, che i limiti percentuali di conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 19 comma 6 del testo unico sono raddoppiati per tutte le amministrazioni pubbliche “impegnate nell’attuazione del PNRR” e solo “per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR”; al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo (amministrazioni pubbliche impegnate “nell’attuazione del PNRR” “per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR”) e quella destinataria della disposizione del secondo periodo (amministrazioni pubbliche “per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR”); la seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima; si segnala poi che la possibilità di raddoppio prevista dal primo periodo del comma 15 eleva il limite di conferimento di incarichi a soggetti esterni al 20 per cento (dal 10) per i dirigenti di prima fascia e al 16 per cento (dall’8) per i dirigenti di seconda fascia; se quindi la fattispecie del primo periodo e quella del nuovo secondo periodo risultano sostanzialmente coincidenti, l’effetto della disposizione del secondo periodo apparirebbe quello di restringere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni stabilita dal primo periodo; se invece, tra le due fattispecie, pur distinte, possono esservi delle “intersezioni” (cioè amministrazioni pubbliche con articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR che sono anche amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR e che hanno in relazione all’attuazione del Piano posizioni dirigenziali vacanti), si potrebbero determinare incertezze sulla disci-

plina da applicare; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire anche sotto questo profilo la disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, a quanto previsto dal comma 1 con riferimento alle attività formative dei dirigenti; l'aggiornamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre 2023 mediante regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; al riguardo si osserva che la disposizione presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con riferimento al sistema delle fonti; in particolare appare suscettibile di approfondimenti la scelta di ricorrere a una nuova autorizzazione legislativa alla delegificazione per modificare un regolamento di delegificazione; il regolamento di delegificazione, una volta adottato, risulta essere una fonte regolamentare che quindi può essere modificato con regolamento; si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emana-zione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge; le medesime considerazioni valgono per il comma 3 dell'articolo 15; tale disposizione prevede infatti l'adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001) le modifiche conseguenti al comma 2 dell'articolo 15 (che prevede che ad alcune questure siano preposti come questori dirigenti generali e non dirigenti superiori di pubblica sicurezza); il comma prevede poi che il medesimo regola-

mento abroghi il comma 2; al riguardo, nel ribadire le osservazioni esposte con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, si segnala anche che nelle procedure di delegificazione non è il regolamento di delegificazione a disporre l'abrogazione delle norme primarie oggetto di delegificazione bensì la norma legislativa che autorizza la delegificazione;

l'articolo 8, al comma 1, nel novellare l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo novellato, prevede che il Commissario straordinario possa nominare un sub-Commissario, responsabile di uno o più interventi, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che la nomina di commissari straordinari sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, comma 2, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 15, comma 3;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del

1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge C. 1115 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 35 articoli per un totale di 105

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 36 articoli, per un totale di 107 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare disposizioni per conformare l'ordinamento interno alla disciplina dell'Unione europea in materia di strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 107 commi, uno, l'articolo 28, comma 1, prevede l'adozione di un regolamento del Consob per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Giovanni D'Alessandro, Università degli studi « Niccolò Cusano » di Roma 10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 11.50.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 aprile 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso il relatore,

deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Ricorda inoltre che l'onorevole Morani – invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria difensiva e che il relatore, nelle sedute del 19 e del 27 aprile scorsi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Chiede quindi all'on. Dori di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Devis DORI (AVS), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'on. Morani è stata rinviata a giudizio per il reato previsto e punito dagli articoli 13 della legge n. 47 del 1948 (cosiddetta legge sulla stampa), 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 (cosiddetta legge Mammi) e 595, commi 1, 2 e 3, codice penale perché, nel corso del programma televisivo *Matrix* – trasmesso su Canale 5 l'11 aprile 2017 – comunicando con più persone, offendeva l'onore e la reputazione di Giacomo Lodovici definendolo ripetutamente un « cretino » e più precisamente pronunciando le seguenti pa-

role: « non è un problema di burocrazia, è un problema di un cretino che fa una segnalazione, e una volta che la segnalazione è stata fatta poi il pubblico ufficiale non può fare altro che procedere, altrimenti si tratta di un reato. Il problema è il cretino a monte che fa la segnalazione perché queste mamme, che fanno quello che fanno tantissime mamme in tutta Italia, danno una mano per delle competizioni sportive e sono state multate ingiustamente perché un cretino ha fatto un esposto ». Venivano inoltre ravvisate l'aggravante di cui all'articolo 595, secondo comma, codice penale per aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato e l'ulteriore aggravante di cui all'articolo 595, terzo comma, codice penale per aver commesso il fatto adoperando un « mezzo di pubblicità ».

Rammenta, inoltre, che il GUP ha ritenuto che « non ricorre l'applicazione della previsione costituzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione in assenza di verificabile, valido nesso funzionale, in rapporto alla condotta in epigrafe ed all'ambito fattuale/personalistico di precipuo riferimento, alla luce dei principi di cui alla nota giurisprudenza di legittimità in materia ». Ad uguali conclusioni – dopo l'imputazione coatta richiesta dal GIP – era pervenuto il pubblico ministero, che ha sottolineato che nella fattispecie « non vi è spazio per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che presidia con l'immunità opinioni e voti dei membri del Parlamento della Repubblica (...), ma limitatamente all'esercizio delle funzioni (a cui è estranea pacificamente la partecipazione ad un programma televisivo del tipo roto-calco o talk show, cui manca un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari; si richiama sul punto (...) soprattutto la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004, che intervenendo sulla legge n. 140 del 2003 – attuativa del precetto costituzionale – preclude la possibilità di trasformare la garanzia dell'insindacabilità in un privilegio personale, cioè in un'immunità giurisdizionale a tutto campo, che copra qualsiasi dichiarazione in qualsiasi contesto) ».

Fa presente che anche la difesa del sig. Giacomo Lodovici, costituitosi parte civile, ha espresso l'avviso che non sussistano i presupposti per l'applicazione della garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, la persona offesa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004, evidenzia che « non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Il nesso funzionale – prosegue la difesa del Lodovici – è, in ultima analisi, l'elemento che circoscrive la sfera di insindacabilità e, ove si tratti di atti atipici (ossia diversi da quelli tipizzati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003), esso sussiste nella misura in cui tali atti comunque rientrino nel campo di applicazione del c.d. diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo ed in quanto riveste tale carica. (...) Nel presente caso – conclude la parte civile – non vi è alcuna prova del fatto che quanto dichiarato dall'on. Morani ai danni del sig. Lodovici fosse espressione dell'attività parlamentare. Del resto, l'eccezione della difesa pare fondarsi soltanto sulla qualifica soggettiva dell'imputata. Non risulta prodotto, ad esempio, un ordine del giorno della Camera o, comunque, introdotto il benché minimo elemento da cui poter desumere che quanto dichiarato in trasmissione costituisca esternazione di attività parlamentare ».

Sul versante opposto, riporta che la difesa dell'on. Morani ritiene che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione « ha introdotto un criterio funzionale in base al quale l'insindacabilità non è limitata alle opinioni espresse all'interno delle Camere, ma può anche coprire le dichiarazioni extra moenia (cosiddetto principio di "delocalizzazione"), non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio e la funzione parlamentare ». Nel caso di specie – prosegue la difesa dell'imputata – « l'on. Morani, presente alla trasmissione televisiva Matrix in qualità di parlamentare interes-

sata alla soppressione di Equitalia e ai problemi burocratici determinati dalla rotamazione delle cartelle esattoriali, è stata interpellata dal conduttore – nel medesimo contesto valutativo inerente all'eccesso di burocrazia – sulla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa alle mamme che, senza la prescritta autorizzazione, avevano distribuito fette di marmellata ai bambini partecipanti a una gita organizzata a scopo benefico. In tale unitario contesto dialettico, l'on. Morani ha espresso il suo disappunto circa la presentazione dell'esposto che aveva determinato l'applicazione della sanzione pecuniaria e ha precisato che non si trattava di un problema di burocrazia, ma della sconsigliata decisione di chiunque (e non del sig. Lodovici, che non ha mai né conosciuto né nominato) determini l'avvio di un procedimento amministrativo inarrestabile, in assenza di concreta esigenza di tutela, al di fuori di qualsivoglia ragionevolezza». In conclusione, l'on. Morani sostiene che «l'espressione da lei utilizzata possa considerarsi legittima e coperta da immunità, posto che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – che dell'articolo 68 della Costituzione costituisce disposizione attuativa – ne prevede espressamente l'applicabilità ad ogni attività di critica espletata anche fuori del Parlamento».

Così ricostruite le posizioni delle parti, prima di formulare alla Giunta la propria proposta, ritiene doveroso sottolineare i due aspetti che seguono:

1) Anzitutto, nella scorsa legislatura (e più precisamente nel periodo di giugno/luglio 2022) la Giunta ha deliberato all'unanimità di ritenere insindacabili le opinioni espresse dall'on. Morani; come è noto, l'Assemblea non ha poi fatto in tempo a deliberare in via definitiva a causa della fine anticipata della legislatura. La principale argomentazione sulla quale si basava tale decisione muoveva dalla «esigenza di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso. In questa legislatura – affermava il relatore – la Giunta ha avuto modo di sottolineare più volte la necessità di

superare tale puntiglioso formalismo, che non è assolutamente adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso – come nel caso della partecipazione alle trasmissioni televisive – da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. Con riferimento al caso di specie, va rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto».

2) In secondo luogo, nella legislatura da poco iniziata la Giunta – che ha già avuto modo di esaminare diversi casi in materia di insindacabilità – ha in effetti ribadito in linea di principio l'argomentazione sopra sintetizzata. Ricorda infatti che, ad esempio, in occasione della trattazione di casi precedenti, la Giunta ha convenuto in linea teorica che la tesi secondo cui l'insindacabilità sarebbe rigidamente subordinata alla necessaria presenza di un atto parlamentare precedente – del quale il deputato potrebbe solo limitarsi a divulgare *extra moenia* i contenuti – necessita di un aggiornamento che tenga conto dello «spirito dei tempi» e segnatamente dell'evoluzione delle modalità della comunicazione politica. Tale tesi, infatti, formatasi decenni or sono, non tiene conto né della velocità che contraddistingue la comunicazione politica attuale né dei nuovi mezzi informatici con cui tale comunicazione oggi avviene.

L'indirizzo interpretativo sopra accennato va a suo avviso confermato nel caso di specie. L'on. Morani, infatti, invitata a una trasmissione televisiva, non ha fatto altro che esprimere considerazioni su un tema di grande attualità e rilevanza politica qual è quello dell'eccesso di burocrazia e delle conseguenze paradossali e abnormi che tale eccesso può provocare. Si è trattato quindi

di una forma di critica politica su un tema di particolare interesse pubblico, posto che l'episodio offriva l'occasione per interessanti riflessioni sul canone di ragionevolezza espresso dall'antico brocardo *summum ius, summa iniuria*.

Per quanto riguarda l'espressione usata dall'on. Morani, sottolinea al riguardo – per un verso – che l'epiteto impiegato non era rivolto direttamente a una persona specifica ma esprimeva piuttosto, in generale e in astratto, una critica politica a una modalità dell'agire amministrativo improntato a eccessiva rigidità; e, per altro verso, che – avendo reagito, durante una trasmissione televisiva, sull'onda dell'indignazione sollevata dall'intervista alla presidente dell'Associazione genitori A.Ge. di Lallio – l'on. Morani non ha avuto la possibilità di rimodulare e riformulare le proprie dichiarazioni e le modalità espressive in precedenza utilizzate (come invece è possibile quando ci si esprime per iscritto).

Precisa altresì che la potenziale identificazione del soggetto offeso non può essere imputabile al parlamentare qualora lo stesso non abbia dato ulteriori nuovi elementi atti alla sua identificabilità nel contesto in cui le opinioni sono state espresse. Nel caso specifico, l'on. Morani, infatti, non ha aggiunto in alcun modo elementi (es. qualità di consigliere comunale del sig. Lodovici)

idonei alla sua identificazione, proprio perché l'oggetto delle sue opinioni non era l'operato del sig. Lodovici, ma una critica generale e astratta dell'agire amministrativo improntato a un patologico eccesso di zelo.

Tanto premesso, formula la sua proposta nel senso che le opinioni espresse dall'on. Morani nel corso della trasmissione *Matrix* dell'11 aprile 2017 sono insindacabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo alla prossima seduta nella quale si procederà a votare la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Giovanni D'Alessandro, Università degli studi « Niccolò Cusano » di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Federico Cornelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 8)	11
Audizione informale della dottoressa Gabriella Alemanno, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 7)	11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione informale del dottor Federico Cornelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 8).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.25.

Audizione informale della dottoressa Gabriella Alemanno, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 7).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (*Esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *relatore per la I Commissione*, nell'accingersi ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che nella sua relazione si dedicherà agli articoli da 1 a 16, mentre i restanti articoli saranno oggetto della relazione del presidente Rizzetto, relatore per la XI Commissione.

Segnala pertanto che l'articolo 1 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali. In particolare, il comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal testo unico in materia di impiego pubblico (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni della pubblica amministrazione che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e fino al 31 dicembre 2026. La nuova disposizione è introdotta come novella all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che già è intervenuto sulla materia autorizzando le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

I commi da 2 a 4, unitamente ai commi 13 e 14 del medesimo articolo, intervengono in materia di incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche

amministrazioni. Nel dettaglio il comma 2 dell'articolo 1, insieme con l'allegato 1, tabella A, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri ivi elencati, dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato; tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. Come previsto dal medesimo comma 2, le relative modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati sono adottate entro il 30 ottobre 2023, mediante procedura semplificata (di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204). Sulla base di tale procedura, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale normativa costituisce una deroga alla procedura ordinaria in materia, procedura che contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 2 in esame specifica che resta fermo il termine del 30 giugno 2023 per le possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che possono essere adottate secondo la procedura suddetta e in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il successivo comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell'allegato 2, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. A tal fine le predette amministrazioni pos-

sono procedere mediante procedure concorsuali indette unitamente anche ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il medesimo comma specifica inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata Tabella B a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga alla disciplina di cui all'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. Il comma 4, al fine di garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2, prevede per la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e per il Ministero dell'interno criteri e modalità specifiche per le eventuali procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici. Il comma 13 dell'articolo 1 reca la quantificazione degli oneri – distinti tra quelli per le assunzioni e quelli di funzionamento nonché distinti per ogni amministrazione – derivanti dai commi 2 e 3; il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria dei medesimi oneri.

Il comma 5 dell'articolo 1 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), e di una adeguata valorizzazione dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per

almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

Il comma 6 dell'articolo 1 consente di prevedere, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

Il comma 7 e la lettera *c*) del comma 8 incrementano il numero delle posizioni di livello dirigenziale afferenti alla dotazione organica del Ministero del turismo. In particolare, le posizioni di livello dirigenziale non generale vengono aumentate da 19 a 23 (dal comma 7, che novella il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55) e le posizioni di livello dirigenziale generale da 5 a 7 (dal comma 8, lettera *c*) che novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo).

Le lettere *a*) e *b*) del comma 8 recano novelle a specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando dettagliatamente le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione.

Il comma 9 dell'articolo 1 modifica la disciplina relativa alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente (prevista dall'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge n. 80 del 2021) al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate.

Il comma 10 autorizza l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ad avvalersi per la sua prima operatività, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale fino a 50 unità, appartenente alle pubbli-

che amministrazioni e autorità indipendenti messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Altra previsione è posta dalla lettera *a*) del comma 11, che, novellando il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti suscettibili di essere sottratti all'obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, *curriculum*, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dal decreto legislativo n. 33 del 2013. La sottrazione a tale obbligo si giustifica in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. La successiva lettera *b*) del comma 11 reca nel medesimo decreto-legge n. 162 del 2019 una modifica di coordinamento.

L'articolo 1, al comma 12, attribuisce infine all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall'anno 2021 in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell'ambito dell'emergenza idrica.

L'articolo 2 contiene disposizioni finalizzate al monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, il comma 1 – che aggiunge il comma 8-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con la finalità di promuovere lo sviluppo strategico del PNRR e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro

agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Il medesimo comma 1 demanda la definizione della composizione dell'Osservatorio e del suo funzionamento ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si precisa altresì che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati. Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 vengono soppressi l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la *performance*.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. Nel dettaglio, il comma 1 estende espressamente anche alle regioni la possibilità di applicare, senza aggravio di spesa, la previsione normativa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione prevede che i ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvalgano di uffici di diretta collaborazione (comunemente denominati uffici di *staff*) istituiti e disciplinati, per ciascuna amministrazione, con regolamenti di delegificazione. Tali uffici hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Questa disposizione è ribadita dal comma in esame che vieta al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale anche se il loro trattamento economico è parametrato al personale di livello dirigenziale. Come riportato nella relazione che accompagna il decreto-legge, l'intervento si

rende necessario in quanto si è rilevato una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta – in assenza di una espressa previsione normativa – non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale. La relazione precisa altresì che la misura attraverso l'espresso rinvio alla disciplina della diretta collaborazione impedisce che al personale reclutato attraverso valutazioni di carattere fiduciario possano essere applicate salvaguardie riservate, invece, al personale precario.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che le risorse impegnate e non utilizzate relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari, pari a quasi 10 milioni di euro, possono essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Ricordo che il richiamato fondo è stato istituito dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fine di concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni autorizzate dal medesimo decreto al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il successivo comma 3 – modificando il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – stabilisce che la spesa sostenuta dalle regioni a statuto ordinario che provvedono all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR per il reclutamento di personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, autorizzato in deroga dal citato decreto-legge, non rileva ai fini del computo dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente trattamento economico accessorio del personale (articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Il comma 4 dell'articolo 3 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'am-

biente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere, in deroga al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Il comma 5 consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che abbia maturato, entro il predetto termine, almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi dettati dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Come specificato dalla disposizione in esame, tale personale deve essere inoltre in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Faccio presente a tale proposito che la citata lettera *a)* richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati. Quanto alla lettera *b)*, essa richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Resta fermo che, come previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 3, l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse a legislazione vigente.

Il comma 6 dell'articolo 3 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2026. A tale proposito, nella relazione di accompagnamento al provvedimento si segnala che molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non riguardano soltanto, e in ogni caso non sempre, la reale disponibilità economica dell'ente, ma spesso le stesse consistono nell'impossibilità per l'ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale.

L'articolo 4 introduce, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione recata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), adottata nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali modifiche, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si rendono necessarie in ragione dell'intervallo temporale intercorso tra definizione della disciplina di quel concorso con il decreto-legge n. 34 del 2020 e l'effettivo avvio delle attività formative dell'VIII corso-concorso, considerato il diverso contesto connesso all'evoluzione dell'emergenza sanitaria. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 aggiorna le disposizioni relative allo svolgimento del corso di formazione, attualmente *in itinere*, per gli allievi ammessi all'esito delle prove concorsuali. Con una prima modifica (numero 1)) si dispone che i sei mesi di formazione specialistica presso le amministrazioni di destinazione sono di « tirocinio » e non di « lavoro », come previsto dal testo originario. La relazione illustrativa chiarisce che la novella serve ad evitare incertezze circa la veste giuridica che tale periodo assume. Con una seconda modifica (numero 2), si aggiunge che la Scuola na-

zionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le amministrazioni di destinazione dei corsisti specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. L'intento, come chiarito nella relazione, è assicurare che formazione specialistica e tirocinio possano svolgersi anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori, valorizzando le esperienze internazionali. Con riguardo agli allievi dell'VIII corso-concorso ciò è funzionale a specializzare la loro preparazione per le attività inerenti ai progetti del PNRR. La lettera *b*) del comma 1 sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 250 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplinava specifiche modalità di utilizzo della graduatoria finale del concorso.

Tenuto, altresì, conto dell'esigenza di aggiornare i testi regolamentari di riferimento, in considerazione delle novità legislative intervenute nell'ultimo biennio sul versante delle procedure concorsuali, il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023 l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1 interviene sulle procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero, recate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) al fine di: modificare le condizioni di ammissione (lettera *a*), numeri 1) e 2)); demandare le modalità di svolgimento del concorso e di pubblicazione del bando, le prove e i programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché le modalità di individuazione e di nomina

delle commissioni esaminatrici ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (lettera *a*) numero 3)); modificare la disciplina della nomina e composizione delle commissioni dei concorsi (lettera *b*)); introdurre una nuova articolazione dei punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove (lettera *c*)); introdurre precisazioni in ordine alle graduatorie e alla loro approvazione (lettera *d*)).

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, la scelta del ricorso allo strumento normativo del regolamento, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l'attivazione del concorso, è tesa a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere. L'intervento normativo si rende necessario, sempre secondo quanto riportato nella relazione, poiché la risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche e educative. In particolare, l'attività del dirigente tecnico si traduce in attività tese al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dispongono la proroga dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e dell'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazio-

nale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero.

L'articolo 5 reca inoltre misure straordinarie volte ad assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024 e articolate in diversi interventi. Segnala a tale proposito che: i commi da 5 a 9 e il comma 11 sono diretti a prevedere una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente. I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; il comma 10 è teso a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso; il comma 12, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili, prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie della sopra citata procedura concorsuale (di cui al comma 5) e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province; il comma 19 elimina il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; i commi da 13 a 18 riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici

dell'apprendimento; il comma 20 detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente al fine di assicurare la continuità didattica, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede europea. In particolare è estesa ai docenti della scuola secondaria, oltre – come già previsto – a quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'applicazione delle disposizioni (di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017), riguardanti le modalità di immissione in ruolo dei docenti che superano il test finale e ottengono una valutazione finale positiva. Le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024 ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.

Il comma 21 dell'articolo 5, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, modifica la previsione recata dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – al fine di adeguarla allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Con la lettera *a*) del comma 21 si precisa quindi che gli esperti di cui si avvale l'ufficio di gabinetto del Ministero sono chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. La lettera *b*) specifica che il contingente di esperti «è da considerarsi aggiuntivo» rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020). La lettera *c*) reca una modifica di coordinamento normativo mentre la lettera *d*) prevede che le risorse poste a copertura della norma per la remunerazione del contingente di esperti possano essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10,

comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri. In particolare, il comma 1 – al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori a contratto – incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti in favore del personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero, nelle procedure concorsuali del Ministero relative all'assunzione di personale dell'area degli assistenti. Gli impiegati in questione devono essere in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti, oltre ad aver compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio. Il comma 2 anticipa al 1° giugno 2023 (rispetto alla prevista data del 1° ottobre 2023) l'incremento di 100 unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 714, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022) e aumenta di ulteriori 100 unità la medesima dotazione organica, a partire dal 1° ottobre 2024. Il comma 3 elimina l'obbligo, nelle sedi estere, di mantenere il distanziamento sociale e di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi ospitanti. Il comma 4 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, abrogando la disciplina prevista all'articolo 34, in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un aumento della percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico. Il comma 5, per rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale, autorizza una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 7, relativo al personale del Ministero della difesa, interviene prevenendo il potenziamento dell'organico della sanità militare, introducendo modifiche nell'organizzazione apicale del Ministero e, seppur di minor rilievo, alle prove nei concorsi per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e alla composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, il comma 1 autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, di sei funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, a decorrere dal 1° aprile 2023, per lo svolgimento delle attività di laboratorio di competenza delle strutture della sanità militare.

Il comma 2 modifica il codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) per intervenire sull'organizzazione del Ministero. La disposizione, in particolare, prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro portandoli da due a tre (lettera *a*)); la relazione illustrativa sottolinea che nel nuovo ufficio saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli *asset* della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio. Le rimanenti disposizioni della lettera *a*) prevedono la riconfigurazione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa » con l'obiettivo – come si legge nella relazione illustrativa – di valorizzare il patrimonio costituito dalla cultura della difesa, diffondendo i relativi valori a livello istituzionale e nella collettività. Le ulteriori lettere da *b*) a *g*) apportano i conseguenti adeguamenti terminologici alle disposizioni del Codice. La lettera *h*), introduce, nei concorsi per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di sostenere, in aggiunta o in alternativa alla prova facoltativa di lingue estere, anche la prova facoltativa sulle materie di interesse professionale, tra quelle indicate nel bando di concorso. La lettera *i*), al fine di semplificare le modalità di formazione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo

forestale dello Stato, transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, prevede la presenza in commissione del generale di grado più elevato anziché dell'unico generale di divisione del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, consentendo così la costituzione della commissione anche quando il generale di divisione non possa parteciparvi.

Il comma 3 prevede l'incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa (che passano quindi da 9 a 11) con la finalità – in base alla relazione illustrativa – di potenziare l'azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione. Il comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due nuove posizioni di dirigente generale, prevede la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5, sempre nell'ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell'anno 2023, di 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti e 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti. Il comma 6 demanda a un decreto ministeriale la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell'emergenza pandemica, dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d'età per la partecipazione al concorso.

L'articolo 8 reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione degli interventi

di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana nell'ex area militare denominata Arsenale militare situata nell'Isola de La Maddalena. In particolare, la disposizione integra il contenuto dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per prevedere che il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'ex area militare possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la remunerazione del sub-commissario sia pari a 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 9 detta disposizioni relative al Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, aggiungendo il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie oltre alla promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché la valutazione dei progetti di ricerca. L'integrazione delle aree funzionali è da ricondurre all'istituzione, presso il medesimo Ministero, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Poiché le norme di riferimento prevedono l'istituzione di Strutture tecniche di livello dirigenziale generale, il comma 1 interviene anche sull'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di prevedere due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, incrementandone il numero da 6 a 8. Il comma 2 reca una serie di novelle al fine di adeguare le norme concernenti le Strutture tecniche in oggetto alle disposizioni in esame.

I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale. Più in particolare, il comma 3 novella l'articolo 9 della legge n. 240 del 2010 per consentire alle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale e demanda a un decreto del Ministro la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. Il comma 4 introduce una disposizione analoga nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 consentendo l'integrazione del trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

L'articolo 10 stanziava 270 mila euro per il 2023, per il lavoro straordinario del personale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), il quale svolge controlli obbligatori sulle apparec-

chiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di un intervento finanziario *una tantum* riferito all'anno 2023, in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all'assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività.

L'articolo 11 dispone che, in attesa dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, venga garantito dal Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in *outsourcing*, dovrà pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria. La norma inoltre quantifica e copre gli oneri, che sono complessivamente stimati in 4,9 milioni di euro per i quali il MEF è autorizzato ad apporare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa all'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione riconoscendogli, in tal caso, un compenso nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro. Ricordo che la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta dal decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e che alla nomina provvedono il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sino alla data di adozione del decreto-legge in esame l'inviato poteva essere individuato solo tra il personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e gli era conseguente riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Modificando in più punti l'articolo 17-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, che già disciplina l'avvalimento, la disposizione finalizza al rafforzamento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, invece che all'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, il distacco di 30 unità di personale di ciascun ente al Ministero (lettera *a*) e sopprime il termine di sessanta giorni decorrenti dal 24 giugno 2021, per la stipula del protocollo d'intesa volto all'individuazione del personale da distaccare (lettera *b*)).

L'articolo 14 provvede all'istituzione e alla riorganizzazione di unità di missione finalizzate al potenziamento delle capacità amministrative delle amministrazioni centrali. In particolare, i commi 1 e 2 istituiscono presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) la nuova unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, che sostituisce la struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, della quale assorbe il personale, aggiungendo due dirigenti di livello non generale e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Dei due nuovi dirigenti dà conto la tabella A dell'allegato 1 del decreto-legge mentre il dirigente di livello generale è il dirigente già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il MIMIT – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE). L'unità di missione dovrà perseguire le medesime finalità già perseguite dalla soppressa struttura di supporto (e delineate dall'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022), inerenti il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo, da parte del Ministero,

in caso di inerzia di pubbliche amministrazioni non territoriali nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali. L'unità di missione dovrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio e dovrà garantire la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori.

Il comma 3 prevede l'istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una unità di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordinamento per l'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrato nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale indicato mediante contratti di lavoro a tempo determinato con durata fino (e non oltre) al 31 dicembre 2026.

Il comma 4 prevede una rimodulazione delle già previste 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie. In particolare, la disposizione interviene sulla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 882, della legge n. 178 del 2020), che tali assunzioni aveva previsto, per eliminare la possibilità di procedere alle assunzioni mediante scorrimento di graduatorie già formate e, soprattutto, per rimodulare i profili professionali richiesti. Nell'ambito delle già previste 45 unità dirigenziali, i dirigenti sanitari passano da 25 a 33 (aumentando da 11 a 20 i medici e da 4 a 10 i veterinari, e

aggiungendo 2 chimici e 1 farmacista, a fronte della integrale eliminazione della previsione di 10 psicologi) a scapito dei dirigenti non sanitari che vengono ridotti da 20 a 12 (eliminando la previsione di 2 dirigenti con profilo economico sanitario, mantenendo quella di 10 dirigenti con profilo giuridico e di 1 dirigente biomedico; vengono inoltre eliminate le previsioni di 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e ridotta da 2 a 1 la previsione di un dirigente ambientale).

Il comma 5 consente l'istituzione presso l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino al 31 dicembre 2026, di una unità di missione di livello dirigenziale generale per rafforzare le capacità di supporto dell'Istituto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, conseguentemente autorizzando la spesa di 751.219 euro per il periodo 2023-2026. Il comma 6 disciplina il conferimento, da parte di ISPRA, degli incarichi dirigenziali di livello non generale, richiamando la disciplina di cui all'articolo 19, comma 6-*quater*, del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), che consente di conferire l'incarico anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. La durata dell'incarico non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.

L'articolo 15 reca disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza oltre a disposizioni in materia di personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

I commi da 1 a 6 riguardano gli organici del personale della Polizia di Stato. In particolare, il comma 1 sostituisce le tabelle che delineano gli organici, rispettivamente, della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (lettera *a*)), del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (lettera *b*)) e del personale sanitario della Polizia di

Stato (lettera *c*)) prevedendo: per il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'incremento da 35 a 39 dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e da 686 a 716 dei primi dirigenti; la riduzione da 1.595 a 1.525 dei vicequestori e vicequestori aggiunti; la riduzione da 1969 a 1816 dei commissari capi, dei commissari e dei vicecommissari; per il personale della Polizia di Stato con funzioni di assistente tecnico: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'incremento da 70 a 73 degli ingegneri, l'incremento da 70 a 93 dei fisici e l'incremento da 25 a 52 degli psicologi; per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'incremento da 36 a 38 dei primi dirigenti medici e da 185 a 195 dei medici superiori e dei medici capo.

Dovrà conseguentemente essere rielaborato il piano programmatico pluriennale di riduzione della dotazione organica complessiva dei funzionari di polizia (lettera *d*).

Il comma 2 prevede che alle questure dei capoluoghi di regione di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza (in precedenza per tali sedi era previsto un dirigente superiore). Il comma 3 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le conseguenti modifiche.

Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato ad effettuare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità. In particolare è prevista l'assunzione: di 17 commissari di polizia non prima del 1° settembre 2023; di 8 commissari tecnici (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi) non prima del 1° settembre 2023; di 18 ispettori tecnici non prima del 1° settembre 2023; di 50 ispettori con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; di 50 agenti e assistenti con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; di 9 agenti e assistenti tecnici non prima del 1° settembre 2025; di 50 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2026; di 70 agenti e assistenti

che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2027; di 30 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2028. I commi 5 e 6 recano la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4.

I commi da 7 a 10 dell'articolo 15 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 371 unità. In particolare, il comma 7 interviene Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per incrementare le consistenze organiche dell'Arma dei carabinieri di 19 ispettori, 306 appuntati e carabinieri (*lettera a*)), 30 unità di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute (*lettera b*)).

Il comma 8 autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione straordinaria, da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, di 371 unità di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali. In particolare potranno essere assunte 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico (12 appartenenti al comparto sanitario-psicologico e 4 appartenenti al comparto tecnico-scientifico); 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 19 unità nel ruolo ispettori; 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri. I commi 9 e 10 provvedono alla copertura degli oneri derivanti da tali assunzioni straordinarie operando un rinvio al comma 22.

I commi da 11 a 14 intervengono sul personale del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, il comma 11 interviene sul decreto legislativo n. 199 del 1995, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, al fine di aumentare di 289 unità la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari (che raggiunge dunque le 23.894 unità). La disposizione, inoltre, al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego

(A.T.P.I.) del Corpo della Guardia di finanza, incrementa di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo di personale da adibire a tale componente specialistica. Il comma 12, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza il Corpo della Guardia di finanza all'assunzione straordinaria di 289 unità con la seguente tempistica: non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari; non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari. I commi 13 e 14 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali e alle spese di funzionamento delle disposizioni introdotte dal comma 12.

I commi da 15 a 18 riguardano il Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, il comma 15 istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria inserendo nel decreto legislativo n. 146 del 2000 il nuovo Capo II-*bis*, composto dagli articoli 19-*bis* e 19-*ter*.

L'articolo 19-*bis* prevede tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: *a*) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; *b*) medico principale; *c*) medico capo; *d*) medico superiore; *e*) primo dirigente medico; *f*) dirigente superiore medico. La dotazione organica della carriera è stabilita in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici. Il trattamento economico del personale della carriera dovrà essere eguale a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di polizia penitenziaria stabilendo le opportune equiparazioni. Per la disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione

dell'attività libero professionale, l'articolo 19-*bis* rinvia a un successivo regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute. Il nuovo articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 146 del 2000 enumera le attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria (dall'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli, alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; dall'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale in servizio alle attività di medico competente, alle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria), attribuisce al personale appartenente alla carriera le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico e consente al DAP di stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di « particolari competenze ». Al comma 16 sono previste norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, ed è indicato un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati (non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico). I commi 17 e 18 recano la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 16 e dispongono la relativa copertura.

I commi da 19 a 21 riguardano il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 19 prevede l'assunzione straordinaria di un contingente di 616 unità di personale – con correlativo incremento della dotazione organica dei singoli ruoli interessati – nonché ulteriori 404 unità – queste nei limiti della dotazione organica vigente. L'assunzione delle 616 unità che vanno ad aumentare la dotazione organica è prevista a decorrere

dal 1° settembre 2023 per 447 unità e a decorrere dal 1° gennaio 2026 per 169 unità. Il primo contingente (le 447 unità dal settembre 2023) è così ripartito: 110 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 100 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 30 ispettori antincendi; 66 ispettori tecnico-professionali; 60 direttivi con funzioni operative; 80 direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente (qualifica di dirigente generale). Il secondo contingente (le 169 unità dal 1° settembre 2026) è così ripartito: 12 piloti di aeromobile vigile del fuoco; 13 specialisti di aeromobile vigili del fuoco; 10 elisoccorritori vigili del fuoco; 50 capi squadra e capi reparto; 55 ispettori tecnico-professionali; 29 ispettori antincendi; 7 dirigenti con funzioni operative; 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di primo dirigente); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente superiore); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente generale); 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di dirigente superiore). Per le figure dirigenziali di questo secondo « lotto » del contingente da assumere, si prevede la corrispettiva riduzione di un pari numero di unità di personale con la qualifica immediatamente inferiore (talché l'onere finanziario della nuova previsione è dato dalla differenza retributiva tra ruoli soppressi e ruoli istituiti). Dalla configurazione sopra delineata del contingente di personale, risulta la previsione di due aggiuntivi dirigenti generali: la relazione illustrativa riporta che uno sarà titolare di competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di attività sanitarie e motorie; l'altro sarà (dal 2026, si legge) il Comandante dei vigili del fuoco di Roma. Il comma 19 disciplina inoltre le modalità di assunzione prevedendo in particolare che per l'assunzione di personale con la qualifica di vigile del fuoco si possa procedere attraverso lo scorrimento di specifiche graduatorie. Per le altre categorie si procederà con concorso pubblico oppure mediante procedura selettiva interna (lettere da *a*) ad *m*). Il decreto-legge prevede anche l'assunzione straordinaria di 404 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, queste nei limiti della dotazione organica (comma 19, let-

tera *n*). Il contingente è così ripartito: 136 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 24 unità nel ruolo degli ispettori antincendi; 176 unità dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali; 8 unità dei ruoli degli ispettori informatici; 60 unità del ruolo degli operatori e degli assistenti. Le successive lettere da *o*) a *r*) dispongono in ordine alle modalità di assunzione. I commi 20 e 21 recano quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento.

Il comma 22 contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incisi dai commi 1-21.

Il comma 23 interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti o ammessi ai riti alternativi, modificando l'articolo 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Il comma 24 prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia «rappresentativi sul piano nazionale» e non, come nel testo previgente, «più rappresentativi sul piano nazionale». Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia «rappresentativi a livello nazionale» e non, come nel testo previgente «più rappresentativi a livello nazionale».

I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia. In particolare, il comma 25 autorizza per l'anno 2023, ma non prima del 1° luglio

2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo. Il comma 26 precisa che fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al sopra citato comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ed individua i requisiti dei partecipanti al concorso. Il comma 27 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano nominati marescialli, avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e destinati, al termine del corso, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario. Il comma 28 stabilisce che al personale assunto in base al comma 25, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della Guardia di finanza, sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che il medesimo personale sia vincolato a una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. Il comma 29 chiarisce che si applicano, ove non diversamente stabilito dall'articolo in esame e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. Il comma 30, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, modifica il comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che disciplina la materia degli ufficiali in soprannumero agli organici.

Con i commi da 31 a 34 l'articolo 15 torna a trattare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 31 circoscrive l'attribuzione delle posizioni organizzative al personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità (svolgimento di funzioni vicariali e di responsabile di distretto), anziché a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto (lettera *a*)); dispone un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente), con contestuale riduzione di un corrispondente

numero di personale direttivo (lettera *b*)); prevede che il primo dirigente logistico gestionale possa ricevere incarichi di funzioni nell'ambito delle « strutture centrali e periferiche » del Corpo (anziché nell'ambito delle sole direzioni regionali e interregionali). Ancora riguardo le posizioni organizzative, il comma 32 sopprime la disposizione (recata dall'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97 del 2017) che in via transitoria ne prevedeva l'attribuzione al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali espletanti funzioni operative. Quest'insieme di previsioni relative alle posizioni organizzative si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, secondo quanto prevede il comma 33. Il comma 34 quantifica gli oneri delle disposizioni sopra ricordate, relative all'attribuzione di posizioni organizzative ed all'incremento dei ruoli dei dirigenti.

Il comma 35 incrementa le risorse per l'invio, da parte del Ministero dell'interno, di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con paesi interessati.

Infine, il comma 36 dell'articolo 15 individua gli oneri derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza e di funzionalità del medesimo Corpo, di rafforzamento dei servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in attuazione dei commi 25, 30, 31 e 35 del medesimo articolo 15.

L'articolo 16 modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198 del 2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dall'articolo 1-bis del medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell'organico del ruolo di-

rettivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. La disposizione modifica l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2032, che diventa, per il medesimo importo, a decorrere dal 2032 e interviene sulla copertura degli oneri.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, con riferimento agli ulteriori articoli (da 17 a 30) del decreto-legge in esame, rileva in primo luogo che l'articolo 17 autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l'arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità, a decorrere dal 2024, e in particolare: 40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale; 20 unità all'anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti; 50 unità all'anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati (comma 1). I successivi commi 2 e 3 indicano la relativa spesa e la corrispondente copertura finanziaria.

L'articolo 18 interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente. Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024 (comma 1).

Si provvede poi a ridurre il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Valle d'Aosta di 3 milioni di euro limitatamente al 2023 (comma 2).

In attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni l'8 marzo 2023, il successivo comma 3 definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle regioni.

Sono, infine, vincolate le risorse ricevute dalle regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (comma 4).

L'articolo 19 prevede, in primo luogo, al fine di rendere omogeni i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo (di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020) destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. L'incremento in oggetto avviene attraverso riduzione corrispondente del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 (trattasi di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato) (comma 1, primo periodo).

È inoltre disposto un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR (comma 1, secondo periodo).

È altresì incrementata di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2023, la consistenza del « Fondo premialità e condizioni di lavoro », con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (comma 2).

Ai sensi del successivo comma 3, le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni sopresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Il comma 4 reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Si prevede inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e si indica la relativa copertura.

Nel comma 5 si modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede, in particolare, che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del

MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.

I commi 6, 7 e 8 concernono i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate specifiche aggiuntive risorse.

L'articolo 20, comma 1, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti-legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Ai sensi del comma 2, al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, si dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'aumento della pianta organica comporta l'incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti

Si dispone infine, ai sensi del comma 3, una modifica la legge di bilancio 2020, prevedendosi, in particolare, che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate.

L'articolo 21, comma 1, modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del

sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l'esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

Il successivo comma 2 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a « figure assimilate » a questi ultimi).

L'articolo 22, comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri.

I seguenti commi da 2 a 4 introducono alcune modifiche alla *governance* e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispet-

tivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, si autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Il comma 5 ridefinisce l'articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato 1 al decreto in esame (1 unità aggiuntiva dirigenti di 2^a Fascia; 3 unità di Cat. A – F1; 1 unità di Cat. B – F5).

I commi 6 e 7 istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Ai sensi del comma 8, si dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^o ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

Si dispone, infine, che, a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del personale del comparto autonomo della Presidenza

del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo (comma 9).

L'articolo 23 è finalizzato a implementare gli *standard* operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (comma 1).

Il comma 2 è finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.).

Nel seguente comma 3 sono introdotte disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro.

L'articolo 24 attribuisce nuove funzioni all'Associazione Formez PA e modifica i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione, nonché le modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione.

A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), e l'attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all'insediamento dei nuovi organi.

Nel dettaglio, nell'ambito delle funzioni inerenti al settore del reclutamento e della formazione vengono aggiunti i seguenti compiti: fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP); elaborare moduli formativi

destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR.

Per quanto riguarda i comuni fino a 5.000 abitanti: si dispone che le funzioni inerenti al settore dei servizi e dell'assistenza tecnica e di supporto al PNRR siano esercitate in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; si rende strutturale la previsione, sinora valida fino al 2022, in base alla quale Formez PA fornisce adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile.

Con riferimento ai requisiti professionali del Presidente e alle modalità di designazione del consiglio di amministrazione, si prevede, in particolare, che il Presidente di Formez PA sia scelto tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici; che, nell'ambito degli ulteriori cinque membri del Cda, due siano designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle PA (comma 1).

Come sopra detto, si prevede altresì la decadenza del Presidente e del Cda a decorrere dal 23 aprile 2023, e, fino all'insediamento dei nuovi organi, l'attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, che si avvale delle articolazioni e del personale del dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il Commissario, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna di Formez PA, anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni

dall'entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi (comma 2).

L'articolo 25, commi da 1 a 8, autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo.

Il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4: per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Il successivo comma 10 stabilisce che, in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, provvede all'adozione del regolamento di organizzazione. Si prevede inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e si indica la relativa copertura (comma 11).

L'articolo 26, allo scopo di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024) al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.

L'articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In particolare, si specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla presta-

zione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione – inoltre – partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Si demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione (comma 1). Il comma 2 dispone, conseguentemente, che il Cda della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento e si proceda al relativo rinnovo. Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 28 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 29 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

L'articolo 30 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 aprile 2023.

Intervenendo da ultimo, anche a nome del Presidente Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, fa presente che i lavori delle Commissioni proseguiranno nella prossima settimana con lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Avverte, infine, che, non essendovi obiezioni, al termine di tale ciclo di audizioni, le Commissioni, anche alla luce del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, saranno convocate per concludere l'esame preliminare del provvedimento nella giornata di mercoledì 10 maggio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Vito La Monica, Direttore Centrale Pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale – INPS 34

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Vito La Monica, Direttore Centrale Pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale – INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.50

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 4.100 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Salvatore DEIDDA. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo RIXI.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta di ieri, sono state esaminate le proposte emendative fino all'emendamento Iaria 3.36, con accantonamento degli emendamenti Zinzi 2.17 e Barbagallo 3.15.

Avverte che sono stati presentati cinque subemendamenti all'emendamento 4.100 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.37.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.38, dichiara che esso prevede di riportare le procedure di valutazione di impatto ambientale per il ponte alla prassi ordinaria, anziché seguire le procedure accelerate delle opere finanziate dal PNRR, vista l'importanza del lavoro e la datazione dei progetti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 3.38 e L'Abbate 3.39 e 3.40.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 3.41, dichiara che esso specifica la procedura rispetto alla VIA. Un'opera dell'importanza del ponte deve essere valutata complessivamente; fare salva l'approvazione della VIA sulla base dei pareri di 12 anni fa e limitarsi ad integrarli per la parte successiva rappresenta una prassi del tutto inusuale, che eluderebbe i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 3.41, Fede 3.42 e Ilaria Fontana 3.43.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 3.44, evidenzia come, nel corso dell'esame parlamentare, sia emerso il problema del mancato passaggio presso le Commissioni competenti sul progetto. Ricorda che il Governo ha già legiferato con la decretazione d'urgenza e che già indiscrezioni di stampa anticipano la possibilità della posizione della questione di fiducia. L'emendamento chiede invece che le Commissioni competenti esprimano un parere sul progetto e sulle prescrizioni connesse alla VIA.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbagallo 3.44.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.45, sottolinea come esso prescriva che non solo il progetto esecutivo, ma anche gli atti aggiuntivi siano sottoposti al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici prima della loro validazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 3.45.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.46, ricorda che il progetto del ponte è stato approvato nel 2011 e che dovranno dunque essere riviste le condizioni contrattuali sia di impatto ambientale che finanziario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Morfino 3.46, Faraone 3.47 e Morfino 3.48.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 3.49, precisa che esso intende sopprimere la previsione in base alla quale il procedimento si conclude con una determinazione del CIPESS, mantenendosi fedeli alla cattiva prassi per cui le opere strategiche vengono calate dall'alto, senza alcun coinvolgimento degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 3.49 e Bonelli 3.50.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito al contenuto dell'emendamento Mattia 3.51. Vuole comprendere, dichiara, se esso alluda alla possibilità di prevedere varianti al progetto esecutivo sin da una fase così preliminare.

Antonino IARIA (M5S) si unisce alla richiesta di chiarimenti ai relatori del collega Barbagallo. Afferma che, in base al tenore di questo emendamento, il famoso progetto già pronto non risulta pronto per nulla e si dispongono dunque delle « valvole di sicurezza » per prepararsi al momento in cui tale impreparazione emergerà con evidenza.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde che l'emendamento risponde all'esigenza, tipica di tutti gli *iter* progettuali, di prevedere la possibilità di varianti fra il progetto definitivo e quello esecutivo. Rivendica l'effettiva esistenza di un progetto definitivo, come dimostra il fatto che esso è stato esaminato ai fini della VIA. Si tratta comunque di definire legislativamente il processo relativamente al passaggio fra progetto definitivo ed esecutivo, in modo da scongiurare fin da subito la possibilità di ricorsi da parte delle aziende che realizzano l'opera o di terzi.

Agostino SANTILLO (M5S) sottolinea che, in base al tenore dell'emendamento, le va-

rianti sembrerebbero riferirsi ai lavori in corso d'opera, non ai progetti. Si chiede dunque se il Governo intenda rispettare il codice dei contratti pubblici.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) manifesta apprezzamento per il ragionamento del rappresentante del Governo, perché nella fase esecutiva di un'opera di questa entità può certo prodursi la necessità di varianti. Tuttavia la formulazione dell'emendamento gli appare assai generica e preannuncia dunque il voto contrario della propria forza politica.

Il Viceministro Edoardo RIXI ricorda che in tutte le opere pubbliche si sono verificate delle varianti, che in questo caso dovranno essere approvate dal Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, in cui siedono rappresentanti di MEF e MIT. Si tratta dunque di una previsione che risponde all'ottica propria dell'opposizione: garantire la possibilità di un controllo pubblico delle varianti, anche allo scopo di evitare contenziosi; ciò appare tanto più indispensabile perché il progetto risale a 12 anni fa. In tal modo si intende introdurre una tutela per la parte pubblica, non un'agevolazione per il *general contractor*.

Antonino IARIA (M5S) si chiede perché la maggioranza abbia bocciato tutti gli emendamenti che ponevano dei richiami espliciti al codice dei contratti pubblici e poi nell'emendamento in esame proponga di normare un passaggio, quello fra progetto definitivo ed esecutivo, già ben regolato dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, non si segue il codice dei contratti pubblici, perché non si propone un progetto *ex novo* ma semplicemente una relazione di adeguamento del progetto definitivo; in più si inserisce questa previsione, con cui definitivamente ci si discosta dall'*iter* del codice dei contratti pubblici.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere le perplessità manifestate dai colleghi: il parere favorevole del Governo sull'emendamento in esame testimonia la

profonda confusione che regna sull'*iter* di progettazione e approvazione del ponte. Si continua di fatto a fare riferimento alla legge n. 1158 del 1971. Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mattia 3.51 (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento Bonelli 3.52, chiede di conoscere le ragioni dell'invito al ritiro di un emendamento i cui contenuti sono stati suggeriti anche dall'ANAC. Insiste quindi perché sia posto in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 3.52.

Antonino IARIA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 3.53, volto a prevedere l'istituzione di un Osservatorio ambientale a fine di verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali previste nella VIA. Ribadisce, al riguardo, l'importanza che si effettui un monitoraggio ambientale al fine di adottare le opportune misure correttive durante la realizzazione dell'opera.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.53.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06, volto a prevedere la sottoscrizione di un Accordo di programma di durata pluriennale che coinvolga le istituzioni interessante nella realizzazione dell'opera nonché i territori.

In particolare tale accordo di programma deve prevedere la realizzazione di interventi straordinari nel settore dei trasporti, la previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello stretto di Messina, la realizzazione di opere mitigatrici e compensative e di riqualificazione sociale nonché la stipulazione di appositi accordi finalizzati anche alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione

dei territori in termini di forniture di beni e servizi.

Ritiene, infatti, che la previsione di un cronoprogramma definito possa servire a responsabilizzare il Governo sugli interventi da realizzare e sullo stanziamento delle risorse. Invita quindi i relatori ed il Governo a valutare con maggiore attenzione l'articolo aggiuntivo in esame al fine di favorire l'accordo con i territori coinvolti.

Antonino IARIA (M5S), nel ricordare che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento di contenuto analogo a quello in esame, evidenzia come il progetto di realizzazione del Ponte abbia di fatto bloccato, da anni, la realizzazione di altri importanti progetti relativi alle infrastrutture necessarie a garantire un'adeguata mobilità. Esprime quindi rammarico per la bocciatura di tutti gli emendamenti volti a prevedere un maggiore coinvolgimento dei territori.

Insiste perché l'articolo aggiuntivo Simiani 3.06 possa essere accantonato ai fini di un supplemento di riflessione; ritiene infatti che la previsione di un Accordo di programma specifico possa rappresentare davvero un atto di coraggio da parte del Governo, al fine di instaurare un rapporto di stretta collaborazione con i territori coinvolti.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Iaria, evidenziando l'importanza che si instauri un dialogo costruttivo con i territori coinvolti, anche in considerazione del fatto che il Parlamento non avrà un ruolo nel monitoraggio dell'esecuzione dell'opera.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, ribadisce l'importanza di prevedere una serie di opere connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina favorendo il massimo accordo e coinvolgimento dei territori. Nel sottolineare l'utilità dello strumento dell'Accordo di programma a tal fine, eviden-

zia in particolare l'importanza della formazione dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'opera.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Simiani 3.06.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mattia 3.07, esprime sconcerto per le norme relative alle procedure espropriative che evidentemente non sembrano garantire adeguatamente i cittadini coinvolti che dovranno cambiare vita e trasferirsi in altri quartieri.

In particolare, non ritiene che la previsione di un fascicolo virtuale *ad hoc* possa effettivamente favorire una maggiore trasparenza delle procedure di esproprio, ritenendo piuttosto che sarebbe stato opportuno prevedere l'istituzione di un ufficio speciale al fine di facilitare i numerosi adempimenti burocratici cui saranno chiamati i cittadini.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mattia 3.07, esprime apprezzamento per la prevista digitalizzazione del procedimento di esproprio e per la creazione del cosiddetto fascicolo virtuale. Ciò nonostante non comprende appieno le ragioni del rinvio a norme specifiche per il procedimento di esproprio, dal momento che tale disciplina è già prevista dal codice degli appalti. Preannuncia quindi il voto di astensione sull'articolo aggiuntivo in esame.

Il Viceministro Edoardo RIXI, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Iaria, chiarisce che le previste procedure di esproprio sono necessariamente da considerarsi una procedura *ad hoc*.

In tale contesto è stato quindi ritenuto opportuno richiamare le norme specifiche del codice degli appalti che si intendono applicare, anche al fine di favorire la massima trasparenza dei dati e dei processi e per garantire maggiori tutele per i cittadini coinvolti.

Ricorda, inoltre, che si tratta di un emendamento volto anche ad accogliere

alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime alcune perplessità sui chiarimenti forniti dal Viceministro Rixi, ribadendo di non comprendere il rinvio a specifiche norme del codice degli appalti che ritiene del tutto ultroneo. Dichiarò, altresì, di non comprendere perché il fascicolo virtuale sia previsto solo per la realizzazione del ponte dello Stretto di Messina e non per altre opere.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), con riferimento ai contenuti dell'articolo aggiuntivo Mattia 3.07, richiama l'attenzione sul fatto che così come formulato si prevede una procedura *ad hoc* in deroga non solo al codice degli appalti, ma anche alla legge n. 327 del 2001. Quest'ultima, all'articolo 11 comma 2, prevede infatti che la comunicazione dell'esproprio sia effettuata « personalmente » agli interessati. Invita quindi al ritiro dell'emendamento in esame al fine di scongiurare il rischio di un notevole contenzioso con i cittadini, conseguente all'incertezza sulla normativa da applicare.

Il Viceministro Edoardo RIXI, con riferimento alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ricorda come il nuovo codice dei contratti pubblici preveda la digitalizzazione di tutti i processi ma che tali disposizioni, in realtà, entreranno in vigore solo a partire dall'anno prossimo.

Rivendica, al riguardo, la necessità di indicare quindi le norme specifiche che devono ritenersi applicabili, evidenziando come anche per le opere previste dal PNRR e dal Fondo complementare sia prevista una disciplina specifica.

Più in generale ribadisce che la procedura *ad hoc* è volta proprio a garantire una maggiore trasparenza anche nell'ottica di ridurre l'eventuale contenzioso. Conferma pertanto il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo Mattia 3.07.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Mattia 3.07 (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad

esprimere il parere sulle proposte emendative all'articolo 4 del decreto-legge.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 4.1, sugli identici emendamenti Morfino 4.2 e Bonelli 4.3, nonché sugli identici emendamenti Santillo 4.4 e Barbagallo 4.5; esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Bonelli 4.6, Ghirra 4.7, sugli identici emendamenti Iaria 4.8 e Ghirra 4.9, nonché sugli emendamenti L'Abbate 4.10, Iaria 4.11 e Ghirra 4.12; propone l'accantonamento dell'emendamento Iaria 4.13, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 4.14; propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Cortelazzo 4.15, degli emendamenti Cannizzaro 4.16 e 4.17, dell'emendamento Maccanti 4.18 ed esprime parere contrario sull'emendamento Stumpo 4.19.

Il Viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento Simiani 4.1, del quale è cofirmatario, soppresivo dell'articolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 4.1.

Daniela MORFINO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.2, sottolineando l'esigenza di garantire la conformità delle procedure alle norme nazionali ed europee in materia di contratti pubblici e appalti internazionali.

Francesca GHIRRA (AVS), in qualità di cofirmataria dell'identico emendamento Bonelli 4.3, si associa alle considerazioni della collega Morfino, evidenziando che la disciplina introdotta con il decreto-legge in esame presenta profili di illegittimità sul piano delle procedure. Inoltre, rileva la mancanza di chiarezza sotto il profilo dei costi dell'opera, che nel Documento di economia e finanza sono quantificati in 13,5 miliardi

di euro, cui si aggiungono 1,1 miliardi per le opere correlate, senza considerare i costi complementari: a suo avviso, un impegno finanziario di questa dimensione deve essere sottoposto necessariamente ad una gara pubblica.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Morfino 4.2 e Bonelli 4.3.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.5, che mira ad assicurare una più intensa tutela della sicurezza dei lavoratori e, nel contempo, a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle attività di sub-appalto.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'identico emendamento a sua prima firma 4.4, ribadisce la necessità di garantire la massima trasparenza dei processi di sub-affidamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione.

A suo avviso, l'attuale disciplina comporta il rischio che si arrivi alla fase esecutiva del progetto senza che siano stati quantificati i costi effettivi, comunque non inferiori ai 15-20 miliardi di euro.

Antonino IARIA (M5S), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Santillo 4.4, sottolinea che esso è coerente con l'impostazione illustrata dal Viceministro Rixi, secondo cui il progetto deve essere realizzato tenendo conto della fase delicata di transizione dal vecchio al nuovo codice degli appalti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Santillo 4.4 e Barbagallo 4.5.

Francesca GHIRRA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'emendamento Bonelli 4.6, volto ad introdurre un termine per il raggiungimento dell'accordo tra la società concessionaria ed il contraente generale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 4.6.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.7, evidenzia che esso definisce le obbligazioni del contraente generale, al fine di conferire certezza e trasparenza, in particolare, alle procedure relative ai sub-affidamenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 4.7.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.8, finalizzato a garantire l'aggiornamento delle relazioni tecniche specialistiche. Al riguardo, ricorda che sono già state approvate proposte emendative che recepiscono le indicazioni dell'Ordine dei geologi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Iaria 4.8 e Ghirra 4.9.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il proprio emendamento 4.10, ribadendo la necessità di aggiornare gli studi geologici, tanto più che il progetto deve essere realizzato in un'area particolarmente soggetta al rischio sismico.

Il Viceministro Edoardo RIXI precisa che l'aggiornamento degli studi geologici è già assicurato dall'articolo 3, comma 2, del decreto, che dispone l'adeguamento del progetto definitivo dell'opera alle più recenti norme tecniche di costruzione e regole di progettazione, all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali da costruzione, nonché alle normative vigenti in ambito archeologico, ambientale e paesaggistico.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 4.10.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.11, volto ad assicurare un'adeguata informativa alle competenti Commissioni parlamentari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 4.11.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio emendamento 4.12, sottolineando che

esso è finalizzato ad assicurare la conformità del provvedimento in esame alla disciplina del codice dei contratti, nonché, in via più generale, ai principi di trasparenza della pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 4.12.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iaria 4.13.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento 4.14, ribadisce che in caso di incremento superiore al 50 per cento del costo originario dell'opera in sede di prima aggiudicazione, occorrerebbe procedere alla selezione di un nuovo contraente generale, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 4.14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Cortelazzo 4.15, Cannizzaro 4.16 e 4.17 e Maccanti 4.18.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento Stumpo 4.19, del quale è cofirmatario, evidenziando la necessità di non depauperare gli organici di RFI e ANAS.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stumpo 4.19.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Furgiuele, esprime parere contrario sui subemendamenti Ghirra 0.4.100.2, Iaria Fontana 0.4.100.3, Bonelli 0.4.100.4, Iaria Fontana 0.4.100.5 e Faraone 0.4.100.6. Raccomanda, invece, l'approvazione dell'emendamento 4.100 dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta al fine di consentire a tutti di disporre del fascicolo dei subemendamenti.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 11.30.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando il subemendamento 0.4.100.2 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede che la selezione del contraente generale da parte della società concessionaria sia attuata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Sottolinea, in proposito, che per il suo gruppo parlamentare il tema della gara pubblica è prioritario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ghirra 0.4.100.2.

Agostino SANTILLO (M5S), illustrando il subemendamento Iaria Fontana 0.4.100.3 e ricordando che nella seduta di ieri il Viceministro Rixi ha assicurato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è già confrontato con l'ANAC in merito al monitoraggio delle grandi opere, fa presente, invece, che è stata proprio l'ANAC a suggerire la modifica contenuta nel subemendamento Iaria Fontana 0.4.100.3.

Le Commissioni respingono il subemendamento Iaria Fontana 0.4.100.3.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando il subemendamento Bonelli 0.4.100.4, evidenzia che esso è volto ad assicurare il dibattito pubblico nella procedura di realizzazione dell'opera.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonelli 0.4.100.4, Iaria Fontana 0.4.100.5 e Faraone 0.4.100.6. Approvano quindi l'emendamento 4.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA, *presidente della IX Commissione*, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo RIXI.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nel segnalare che nella seduta antimeridiana le Commissioni hanno proseguito l'esame di tutte le proposte emendative presentate, ricorda che risultano ancora accantonati gli emendamenti Zinzi 2.17, Barbagallo 3.15, Iaria 4.13, Cortelazzo 4.15, Cannizzaro 4.16 e 4.17 e Maccanti 4.18.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, propone ai presentatori, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, una riformulazione degli emendamenti Cortelazzo 4.15 e Cannizzaro 4.16 (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Cortelazzo 4.15 e Cannizzaro 4.16 accettano le riformulazioni proposte dai relatori.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), intervenendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, formula parere contrario sull'emendamento Barbagallo 3.15, invitando nel contempo i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno, che potrebbe essere votato anche dalla maggioranza.

Il Viceministro Edoardo RIXI formula parere conforme a quello espresso dai relatori. Precisa poi che sia l'emendamento in esame, sia l'emendamento Iaria 4.13 riguardano elementi della progettazione che attualmente sono già all'interno delle previsioni normative su cui essa si basa. Sottolineare solo alcuni aspetti rischia di creare disparità e asimmetrie rispetto ad altri aspetti. Si associa pertanto alla richiesta di presentazione di un ordine del giorno.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) manifesta, anche a nome del suo gruppo, l'insoddisfazione per il parere testé espresso dai relatori e dal Governo. Ricorda che sicurezza statica e vulnerabilità sismica sono aspetti rilevanti, che destano preoccupazione anche presso la popolazione locale e nel territorio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbagallo 3.15.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, parere contrario sull'emendamento Iaria 4.13.

Il Viceministro Edoardo RIXI formula parere conforme a quello espresso dai relatori; suggerisce poi ai presentatori di ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno. Argomenta che, come già sull'emendamento Barbagallo 3.15, il Governo rileva l'opportunità che tutti gli aspetti siano adeguati alla normativa: citarne al-

cuni a dispetto di altri nel testo della norma depotenzierebbe solo i secondi piuttosto che valorizzare maggiormente i primi.

Antonino IARIA (M5S) afferma di non comprendere perché dovrebbe ritirare l'emendamento in esame, anche perché la votazione su di esso non gli precluderebbe la presentazione di un ordine del giorno; si sarebbe aspettato semmai una riformulazione, che magari menzionasse anche la città di Messina. Ricorda che gli accordi di programma sono uno strumento estremamente flessibile, e che in passato accordi di programma sono stati stipulati per valorizzare l'intera costa calabrese. Il progetto del ponte avrebbe, a suo avviso, dovuto dialogare con un accordo di programma, eventualmente da stipulare in una fase prodromica, al fine di consentire la pianificazione urbanistica e la valorizzazione dei tratti di costa calabrese più in abbandono. Ribadisce infine che l'accordo di programma risponde a una proposta avanzata dalla sindaca di Villa San Giovanni, cioè della città che ha un ruolo centrale nella costruzione del ponte. Nel ribadire pertanto l'opportunità di riformulare la proposta emendativa, preannunzia comunque che presenterà un ordine del giorno.

Augusto CURTI (PD-IDP) osserva che l'emendamento Iaria 4.13, che i relatori e il Governo hanno inizialmente deciso di accantonare e che hanno ritenuto meritevole di attenzione come dimostra la proposta di presentazione di un ordine del giorno, è molto simile, nel contenuto, all'articolo aggiuntivo Simiani 3.06, che è stato invece respinto sin da subito. Esprime pertanto perplessità sulle valutazioni che vengono date dai relatori e dal Governo sulle proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 4.13.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sulla riformulazione dell'emendamento Cortelazzo 4.15, giudica la nomina di un Commissario straordinario per l'autostrada Palermo-Catania del tutto

incomprensibile, in quanto parrebbe volta solo ad agevolare il lavoro del presidente della regione che, per sua stessa affermazione, ha dichiarato di non riuscire a gestire la situazione. Osserva che la nomina di un commissario è necessaria nel solo caso in cui si voglia accelerare il processo di aggiudicazione delle gare, che invece sulla Palermo-Catania sono già state aggiudicate. Stigmatizza quindi la scelta di presentare tale proposta emendativa.

Antonino IARIA (M5S) fa presente che il Viceministro, nell'esplicitare le ragioni della contrarietà sull'emendamento a propria firma 4.13, ha fatto riferimento all'eccessiva specificità e puntualità dell'intervento, che invece egli ravvede proprio nella riformulazione dell'emendamento Cortelazzo 4.15 in esame, che ha ad oggetto determinate opere che fra l'altro non appaiono – a differenza del proprio emendamento – strettamente connesse con la realizzazione del ponte. L'emendamento, come riformulato, intende infatti nominare immotivatamente un Commissario straordinario, con la sola finalità apparente di voler agevolare il lavoro del presidente della regione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cortelazzo 4.15, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) chiede se, con la riformulazione dell'emendamento Cannizzaro 4.16, si intende intervenire sul trasporto pubblico locale in attesa di realizzare l'opera, come suggerirebbero le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento, o successivamente alla realizzazione.

Francesco GALLO (MISTO) osserva che la riformulazione dell'emendamento Cannizzaro 4.16 addebita i costi degli interventi alle amministrazioni locali e si chiede quindi quale vantaggio rappresenti per loro gestire a proprie spese il caos trasportistico legato all'avvio dei lavori del ponte.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cannizzaro 4.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per la VIII Commissione*, anticipa alle Commissioni, anche a nome del relatore per la IX Commissione, che nella giornata di domani verrà presentato un nuovo emendamento dei relatori.

Antonino IARIA (M5S) chiede ai relatori di precisare in modo definitivo le proprie intenzioni con riguardo alla presentazione di ulteriori proposte emendative.

Marco SIMIANI (PD-IDP) stigmatizza che non sia stato dato sin da subito il quadro complessivo delle proposte emendative da esaminare, quadro che ancora oggi muta con l'annuncio di una nuova proposta emendativa, di cui sarebbe opportuno conoscere sin da subito i tempi esatti di presentazione da parte dei relatori e il termine per eventuali subemendamenti. Esprime anch'egli perplessità sulla difformità di giudizio dei relatori e del Governo su proposte emendative aventi analogo contenuto presentate da due forze di opposizione e sottolinea con rammarico il mancato accoglimento di proposte delle opposizioni volte ad un miglioramento del testo. Prende quindi atto con dispiacere che non viene ritenuto interessante il contributo fornito dalle forze di minoranza a favore del Paese e dei territori interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) ritiene che, qualora l'emendamento che i relatori

si accingono a presentare sia di contenuto analogo all'emendamento Zinzi 2.17, che interviene sui prezzi, occorrerebbe che al riguardo si acquisisse un avviso della Ragioneria generale dello Stato, configurandosi un impatto finanziario non indifferente. Ricorda che quello in discussione è un provvedimento sostanzialmente senza oneri, che non trova copertura neanche nel Documento di economia e finanza.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, ringrazia le opposizioni per i contributi apportati nel corso del dibattito, che sono stati attentamente valutati e in parte accolti. Preannuncia che l'emendamento che i relatori si accingono a presentare prevede l'attuazione di iniziative di informazione a carattere pervasivo sui territori, con particolare riguardo ai due centri più grandi, volte a sopperire anche all'assenza di un dibattito pubblico preventivo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già programmata per l'8 maggio prossimo, nella quale si procederà all'esame delle proposte emendative Zinzi 2.17, Cannizzaro 4.17, Maccanti 4.18 e dell'emendamento del relatore con i relativi eventuali subemendamenti, nonché alla deliberazione del mandato ai relatori.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**EMENDAMENTO 4.100 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 4.

All'emendamento 4.100 dei relatori, capoverso 8-bis, sostituire le parole: infiltrazione mafiosa è attuato fino alla fine del comma con le seguenti: infiltrazione mafiosa, nonché la selezione del contraente generale da parte della società concessionaria, sono attuati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il suddetto monitoraggio, e, per la selezione del contraente generale, dell'articolo 205 del medesimo decreto legislativo, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

0.4.100.2. Ghirra, Bonelli.

All'emendamento 4.100 dei relatori, capoverso 8-bis, sostituire le parole: all'articolo 39, comma 9, del con la seguente: al.

0.4.100.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 4.100 dei relatori, capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per il dibattito pubblico si applica

quanto previsto dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

0.4.100.4. Bonelli, Ghirra.

All'emendamento 4.100 dei relatori, capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è approvata previo parere vincolante dell'ANAC.

0.4.100.5. Ilaria Fontana.

All'emendamento 4.100 dei relatori, capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza.

0.4.100.6. Faraone, Pastorella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.100. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Al comma 11, dopo le parole: del progetto esecutivo aggiungere le seguenti: e delle relative varianti.

3.51. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Procedure espropriative relative all'opera)

1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio *internet* ad accesso riservato, denominato « cassetto virtuale », finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio *internet* a libero accesso, denominato « fascicolo virtuale », finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.

2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notifica degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;

h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

3.07. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Cesa, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 4.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.15. *(Nuova formulazione)* Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione Siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.16. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Zinzi, Mattia, Semenzato, Mazzetti, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cortelazzo, Arruzzolo, Caroppo, Maccanti, Raimondo, Cesa, Sorte, Dara, Amich, Tosi, Marchetti, Baldelli, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le proce-

dure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.100. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) . 49

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 50

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma, e di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (*Svolgimento e conclusione*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato 50

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 50

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 61

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 55

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 62

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle

autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, l'onorevole Giuseppe Provenzano cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Federico Fornaro.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma, e di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Esprime, anche a nome dei componenti della Commissione, le condoglianze al collega, onorevole Alessandro Colucci, per la perdita della madre, venuta a mancare nella scorsa nottata.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma*, e Giovanna DE MINICO, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, l'onorevole Giuseppe Provenzano cessa di far parte del Comitato ed entra a farne parte la deputata Simona Bonafè.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione *FinTech*

(C. 1115 Governo), già approvato dal Senato, che vi ha introdotto limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale. Fa altresì presente che il provvedimento, composto da 35 articoli, reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*) (Capo I, sezioni da I a VI) nonché per introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sez. VII). Rammenta a tale proposito che il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Viene quindi creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*. In linea con le disposizioni del regolamento, l'obiettivo del decreto in esame è dunque quello di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza. Quanto alla richiamata sperimentazione *FinTech*, introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto « decreto crescita »), segnala che essa è volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (*regulatory sandbox*). Passando ai contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, modificato al Senato, contiene

le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. In particolare si dispone che le disposizioni dei Capi dal I, II, III e V del decreto in esame (afferenti in generale al regime di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, nonché ai profili di vigilanza, come chiarito nel corso dell'esame in sede referente) si applichino ai seguenti strumenti finanziari: azioni; obbligazioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano e, come precisato al Senato, ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Segnala che l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. In dettaglio, si prevede che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro; dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili, nell'ambito del *DLT pilot regime*; dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o da ulteriori soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare della Consob, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, lettera

i) del decreto in esame. Anticipa qui che la richiamata lettera consente alla Consob di prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal decreto, in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima. Fa presente che l'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono: consentire di identificare i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia; prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione; consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali; garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

I registri devono inoltre consentire di identificare, ai fini della costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari: la data di costituzione del vincolo; gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione; la quantità degli strumenti finanziari digitali; il titolare degli strumenti finanziari digitali; il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; l'eventuale data di scadenza del vincolo. Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a

legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili da parte dell'emittente nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione. Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa allo svolgimento dell'assemblea riferita alle scritturazioni del registro, con riguardo al diritto d'intervento ed esercizio del voto. L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 9 contiene specifiche prescrizioni e condizioni alle quali è possibile costituire vincoli sugli strumenti finanziari digitali: in particolare, i vincoli sugli strumenti finanziari digitali possono essere costituiti unicamente mediante scritturazione nel registro. Segnala che l'articolo 10 definisce la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti, anche in deroga alle modalità di tenuta previste dall'articolo 2215-*bis* del codice civile. Tale deroga trova un limite nel disposto del quinto comma del medesimo articolo 2215-*bis*, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del codice civile. L'articolo 11 contiene la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti.

Rileva poi che l'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni, obbligazioni di società per azioni, obbligazioni di società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti, azioni o quote di OICR (organismi di investimento

collettivo del risparmio). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito. L'articolo 13 fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore dei sistemi di regolamento titoli DLT (*SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system*) e dei sistemi di negoziazione e regolamento DLT (*TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems*), che devono garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, l'aggiornamento nel continuo, la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione e l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L'articolo 14 prevede la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli DLT (*SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system*) o un sistema di negoziazione e regolamento DLT (*TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems*).

Fa presente che l'articolo 15 prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali. È altresì consentito all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Segnala che l'articolo 16 stabilisce che il soggetto legittimato, ovvero sia il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova

scritturazione in sostituzione di quella originaria.

L'articolo 17 disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermedie. L'articolo 18 disciplina le modalità di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT. L'articolo 19 individua i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 20 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare vengono indicate le attività da svolgere da parte Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 21 reca la disciplina concernente la cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare sono individuate le condizioni per la cancellazione e i compiti della Consob in materia. L'articolo 22 attribuisce alla Consob la facoltà di identificare, d'intesa con la Banca d'Italia, i responsabili del registro da considerarsi significativi.

Ricorda che l'articolo 23 impone al responsabile del registro una serie di obblighi relativi, tra l'altro, alla condotta generale, alla necessità di garantire la sicurezza, la continuità operativa e il ripristino del registro, nonché obblighi di informazione al pubblico sulle modalità operative del registro medesimo. L'articolo 24 stabilisce i requisiti di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento o assicurazione e altri emittenti con sede legale in Italia, individuando gli obblighi ai quali tali soggetti devono attenersi in termini di organizzazione interna e in materia di conflitti di interessi. Ulteriori requisiti sono previsti per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi. L'articolo 25 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob per l'organo che svolge la funzione

di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro. Nel caso dei responsabili del registro significativi, tali comunicazioni devono essere effettuate anche verso la Banca d'Italia. L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

Fa presente quindi che l'articolo 26-*bis* introdotto al Senato, reca la disciplina antiriciclaggio. In particolare, al comma 1, ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale nella categoria di « altri operatori non finanziari ». Il comma 2 dell'articolo interviene sulla disciplina riguardante i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'articolo 27 affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del decreto in esame, definendone precisamente i contenuti e la ripartizione tra le due autorità. Sono inoltre individuati gli specifici poteri riconosciuti alla Consob e alla Banca d'Italia nei confronti dei responsabili del registro.

Mentre l'articolo 28 attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame, precisandone in dettaglio i contenuti, l'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 precisando la ripartizione delle medesime competenze tra

le due autorità. L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

Segnala che l'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro. Si prevede inoltre una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale che la Consob e la Banca d'Italia dovranno redigere entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione dando conto dei risultati emersi. Evidenzia che l'articolo 33 chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni. L'articolo 34 disciplina le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto e reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 35 infine disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che, secondo quanto risulta dalle premesse del decreto-legge, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza a fondamento del decreto-legge riguardano: l'adozione e la pubblicazione, entro il 23 marzo 2023, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Viene inoltre rilevata di

conseguenza la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.

Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto poi all'attribuzione di poteri normativi, segnala che l'articolo 28, comma 1, attribuisce alla Consob il compito di determinare i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso. Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce alla Consob, in alcune circostanze d'intesa con la Banca d'Italia il potere (ma non l'obbligo) di definire con proprio regolamento diversi aspetti della disciplina contenuta nel decreto-legge. Il comma 4 infine individua alcuni profili da definire normativamente con un regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia. Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S), apprezzando l'impianto complessivo del provvedimento e l'adeguamento ivi recato dell'ordinamento giuridico nazionale al diritto dell'Unione europea, già richiamato dalla relatrice, esprime tuttavia le proprie perplessità con riguardo all'estensione del perimetro dell'intervento normativo anche alle piccole e medie imprese che non operano sui mercati regolamentati. Non condivide l'estensione a tale categoria di imprese che non godono della vigilanza della Consob riservata invece alle grandi società cui è rivolto l'intervento normativo dell'Unione europea. Fa presente che nella Commissione competente in sede referente il Mo-

vimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti che, confermando l'impianto generale del provvedimento, sono volti a restringere il perimetro dell'intervento normativo per evitare il pregiudizio che ne deriverebbe alle piccole e medie imprese. Per tale ragione, annuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, confidando che l'approvazione dei richiamati emendamenti da parte della Commissione di merito indurrà il Movimento 5 Stelle ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, conferma la proposta di parere favorevole, dal momento che le considerazioni svolte dal collega, pur degne di attenzione con riguardo al merito, non rilevano tuttavia dal punto di vista dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è attualmente in corso di esame, in prima lettura alla Camera, presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti e si compone di 5 articoli.

Evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di

Messina S.p.A., prevedendo, in particolare, che la quota di maggioranza (51 per cento) spetti al Ministero dell'economia e delle finanze – e non, com'era nel testo precedente, alla « società Anas Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato » – e che la quota restante sia invece attribuita a R.F.I. S.p.a., Anas S.p.a., e alle regioni Sicilia e Calabria (lettera *a*), n. 1). Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i propri diritti d'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il quale a sua volta esercita le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla Stretto di Messina S.p.a. in ordine alle attività oggetto di concessione. Fa presente che sono, altresì, disciplinate (lettera *a*), n. 2) le attività all'estero della Stretto di Messina S.p.A. ed è ridefinita (lettera *b*) la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società. Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera *c*). È prevista la qualificazione di società *in house* della Stretto di Messina S.p.A. ed è stabilito che lo statuto della società preveda che oltre l'80 per cento del fatturato derivi dallo svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. Sono inoltre regolamentati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, qualora ne ravvisi la necessità, di un Commissario straordinario, che opera secondo le specifiche disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni (lettera *d*). È poi disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta un'abrogazione per finalità di coordinamento (lettera *f*).

Passando all'articolo 2, sottolinea come la disposizione ridefinisca il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e la Stretto di Messina S.p.A. in

considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dalla revoca dello stato di liquidazione della concessionaria, disposto dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), riprende la concessione affidata alla Stretto di Messina S.p.A. Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di nomina degli organi sociali della Società (vale a dire, 30 giorni dalla revoca dello stato di liquidazione della società), il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione degli organi sociali, nonché i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale. I commi successivi, dal comma 3 al comma 6, recano disposizioni per l'adeguamento della compagine societaria della concessionaria alle disposizioni previste dal decreto in esame, stabilendo tra l'altro i termini entro i quali la Società deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto. Inoltre, il comma 7 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Società e con i soci un accordo di programma, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con la Società uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione. Il contenuto minimo di tali atti aggiuntivi è disciplinato dal comma 8, a mente del quale essi dovranno prevedere: *a*) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; *b*) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024; *c*) il nuovo piano economico finan-

ziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati, la copertura finanziaria dell'investimento, i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riscosso da R.F.I. S.p.A., il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso dispone che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture al DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3). Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione; tale conferenza di servizi ha finalità istruttorie e per la stessa viene prevista una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dalla legge n. 241 del 1990 (commi 4 e 5). La conclusione della conferenza deve avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di VIA (vale a dire 90 giorni dalla ricezione della documentazione). Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere. Si specificano inoltre, al comma 6, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) sul progetto definitivo, prevedendo in particolare che l'autorità competente vi provveda con le modalità accelerate previste per i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In ogni caso, tale procedimento di VIA deve essere concluso nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione e gli esiti della valutazione devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 7 prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS)

approva una serie di atti e documenti trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare il progetto definitivo e la relazione integrata del progettista, il piano economico finanziario e la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. I successivi commi disciplinano gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).

Rammenta poi che l'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. In particolare, mentre i commi 1 e 2 recano abrogazioni a fini di coordinamento, il comma 3 dispone che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo e subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia, da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa, alle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecede-

dente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione. Al fine di determinare il contenuto dei predetti atti aggiuntivi, il comma 4 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la società concessionaria sia autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi di cui viene disciplinato il contenuto. Il comma 5 prevede che agli atti di cui ai commi 3 e 4, adottati conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, si applichi la disciplina europea (e le relative norme di attuazione) prevista per le modifiche dei contratti in corso di validità. In base a quanto previsto dal comma 6, i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni finalizzate alla realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, vanno considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) della concessione. Il comma 7 prevede che in sede di aggiornamento del contratto di programma con RFI e di sottoscrizione del nuovo contratto con Anas vengano individuate le opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera, dichiarandole di carattere prioritario. Il comma 8 riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e Anas, in regime di distacco e nel limite massimo di 100 unità, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto. Il comma 9 reca la copertura finanziaria per le operazioni di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società concessionaria da Anas al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. In particolare, si prevede che a tali oneri si provveda nel limite massimo di 320 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, fa presente

che l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che, secondo quanto risulta dalle premesse del decreto-legge e dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, a fondamento del decreto-legge, riguardano l'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo. In particolare, la straordinaria necessità ed urgenza è motivata dal preambolo con la necessità di emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto prioritario e di rilevanza strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), e segnatamente del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. La sua realizzazione, inoltre, è ritenuta funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e al Titolo VI del TFUE (articoli 90-100), e rappresenta un *asset* fondamentale rispetto alla mobilità militare, tenuto conto della presenza nel Sud Italia di importanti basi NATO. Fa presente inoltre che nella relazione illustrativa si sottolinea che l'opera avrà altresì un impatto significativo sotto il profilo della politica europea di coesione, in quanto capace di ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Come corollario di tali considerazioni, e strumentale ad esse, è quindi ravvisata l'urgente necessità di riattivare la Società Stretto di Messina e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un

lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione dei suoi organi di amministrazione e controllo, e, dall'altro, la definizione stragiudiziale delle controversie. Tra le motivazioni della straordinaria necessità e urgenza è, infine, segnalata quella di adeguare tutti gli atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori e più moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale.

Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come venga in rilievo prevalentemente l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a mente del quale le grandi reti di trasporto e di navigazione e il governo del territorio rientrano fra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali pertanto alle regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto riguarda quindi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rileva che questo potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale come disciplinate dall'articolo 3.

Per quanto concerne l'autonomia speciale riconosciuta alla Regione Siciliana, ricorda che l'articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto individua i lavori pubblici come competenza legislativa esclusiva della Regione, con esclusione però delle «grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», fattispecie alla quale appare riconducibile il ponte sullo Stretto, come segnala anche l'inserimento nell'Allegato infrastrutture del DEF ad opera dell'articolo 3 del decreto-legge nonché la qualificazione come prioritaria e di preminente interesse nazionale ad opera dell'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che in base a quanto affermato dalla relazione illustra-

tiva, la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, cui sono funzionali il riassetto della *governance* e le previsioni operative contenute nel decreto-legge in esame, ha come principale ricaduta la creazione di un più agevole e rapido transito dalla terraferma all'isola e viceversa. A tal proposito, ritiene dunque che assuma rilievo l'articolo 16 della Costituzione, che enuncia il diritto di ogni cittadino a circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. L'esercizio del diritto alla mobilità incontra tuttavia degli ostacoli naturali, legati alla conformazione stessa del territorio e allo stato dei luoghi, nelle ipotesi di insularità e, quindi, di realtà abitate fisicamente separate dalla terraferma. Rammenta che per esse dispone l'articolo 119 della Costituzione che, nel nuovo sesto comma recentemente inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2022, dispone che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Infine fa presente che la realizzazione dell'opera necessariamente comporterà l'adozione di provvedimenti volti all'esproprio dei terreni di proprietà privata interessati dal passaggio dei collegamenti stradali e/o ferroviari o dalla costruzione dell'infrastruttura del Ponte stesso: a tali fini viene pertanto in rilievo l'articolo 42 della Costituzione, il quale, se da un lato, al secondo comma, sancisce il diritto alla proprietà privata, la quale è non solo riconosciuta, ma garantita dalla legge, dall'altro, al terzo comma, ne consente l'espropriazione per motivi d'interesse generale, con le garanzie della necessaria previsione per legge dei casi in cui ciò è possibile e della corresponsione di un indennizzo al proprietario.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alfonso COLUCCI (M5S) stigmatizza l'emaneazione del decreto-legge in conversione in assenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, evidenziando come il provvedimento preveda la realizzazione di un progetto che langue da svariati anni nei

cassetti dei Ministeri, che non potrà essere portato a termine nell'immediato, rispetto al quale anche il DEF non prevede specifici finanziamenti. Ritiene il progetto irrealizzabile per le caratteristiche geomorfiche delle aree interessate, esposte a rischi tellurici e climatici. Ribadisce la convinzione che con l'utilizzo della decretazione d'urgenza si sia violata palesemente la Costituzione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, conferma la propria proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1115, di conversione, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione *FinTech*;

considerato che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*) (Capo I, sezioni da I a VI) nonché per introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sez. VII);

il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari;

l'obiettivo del decreto in esame è dunque quello di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello

elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza;

ritenuto che:

sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

il provvedimento risponde all'esigenza di adottare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformare l'ordinamento giuridico nazionale alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

viene inoltre rilevata di conseguenza anche la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;

sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il decreto-legge si inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1067, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge interviene sull'assetto societario della Stretto di Messina S.p.A., attribuendone la quota di maggioranza al Ministero dell'economia e delle finanze e la quota restante a R.F.I. S.p.A., Anas S.p.A., e alle regioni Sicilia e Calabria e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze eserciti i propri diritti d'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale a sua volta esercita le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla Stretto di Messina S.p.A. in ordine alle attività oggetto di concessione;

l'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e la Stretto di Messina S.p.A.;

l'articolo 3 prevede che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture al DEF e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria: al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, è prevista una conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo, per la quale sono dettati tempi e procedure speciali, che si applicheranno anche alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) sul progetto definitivo;

l'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di con-

sentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati;

rilevato che:

sotto il profilo dei presupposti della necessità e urgenza:

il provvedimento risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « governo del territorio » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Per quanto riguarda quindi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, questo potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale come disciplinate dall'articolo 3;

l'articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana individua i lavori pubblici come competenza legislativa esclusiva della regione, con esclusione però delle « grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale », fattispecie alla quale appare riconducibile il ponte sullo Stretto, come segnala anche l'inserimento

nell'Allegato infrastrutture del DEF ad opera dell'articolo 3 del decreto-legge nonché la qualificazione come prioritaria e di preminente interesse nazionale ad opera dell'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022);

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il decreto-legge prevede interventi volti a realizzare un collegamento stabile, agevole e rapido, tra la Sicilia e la Calabria, per rendere più semplice il transito dalla terraferma all'isola e viceversa, dando così seguito ai principi affermati dall'articolo 16 della Costituzione, che enuncia il diritto di ogni cittadino a circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, e dall'articolo 119 della Costituzione, che nel nuovo sesto comma recentemente inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2022, dispone che la

Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

la realizzazione dell'opera necessariamente comporterà l'adozione di provvedimenti volti all'esproprio dei terreni di proprietà privata interessati dal passaggio dei collegamenti stradali e/o ferroviari o dalla costruzione dell'infrastruttura del Ponte stesso e a tali fini viene in rilievo l'articolo 42 della Costituzione, il quale, al terzo comma, consente l'espropriazione per motivi d'interesse generale, con le garanzie della necessaria previsione per legge dei casi in cui ciò è possibile e della corresponsione di un indennizzo al proprietario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Giuseppe Losappio, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michele Ainis, già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Ida Parisi, Professoressa a contratto di <i>Legislation and bioethics in medicine of reproduction</i> Università di Teramo	64
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Caterina Botti, docente di Filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma, Mario Ferrante, Professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Palermo	65
SEDE CONSULTIVA:	
Comunicazioni nella variazione della composizione della Commissione	65
Sull'ordine dei lavori	65
DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
ERRATA CORRIGE	69

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

di Giuseppe Losappio, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michele Ainis, già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Ida Parisi, Professoressa a contratto di *Legislation and bioethics in medicine of reproduction* Università di Teramo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.10.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Caterina Botti, docente di Filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma, Mario Ferrante, Professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Palermo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni nella variazione della composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente* comunica che per il Gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista, il deputato Federico Fornaro cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Rachele Scarpa.

Sull'ordine dei lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, considerati i rapporti tesi a seguito della nota vicenda relativa al caso Cospito tra il sottosegretario Delmastro Delle Vedove e il Partito democratico, il suo gruppo ha già da tempo assunto la decisione di non partecipare ai lavori della Commissione qualora il Governo venga rappresentato dallo stesso.

A seguito di quella vicenda, il sottosegretario non ha più partecipato alle sedute della Commissione, tranne che nell'ultima seduta e in questa in corso di svolgimento.

Pertanto, come già nella scorsa seduta, i deputati del suo gruppo abbandonano i lavori della Commissione, a testimonianza del fatto che per il Partito democratico la vicenda è ancora aperta. Sottolinea infatti che il sottosegretario ha continuato a rilasciare dichiarazioni gravemente offensive nei confronti dei colleghi del suo gruppo, mancando di correttezza istituzionale nei confronti dell'intero organo costituzionale, né è pervenuta alcuna rettifica né tantomeno le scuse alle persone e alle istituzioni offese.

Rammenta che è stata presentata una mozione di censura nei suoi confronti che non è ancora stata esaminata dall'Assemblea. In attesa che la questione venga definita in quella sede, ritiene opportuno, per non compromettere i rapporti con le opposizioni, che il Governo si faccia rappresentare in Commissione Giustizia dagli altri rappresentanti del dicastero.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa preliminarmente che la vicenda cui fa riferimento il collega Gianassi non ha visto la propria genesi all'interno della Commissione e auspica che essa possa trovare soluzione nelle sedi proprie.

Sottolinea inoltre come il Governo abbia comunque scelto per un numero considerevole di sedute di non essere rappresentato in Commissione dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Pur rispettando, in qualità di deputato e di presidente della Commissione, qualsiasi forma, anche dura, di contestazione che ciascun gruppo ritenga di voler adottare, evidenzia come non si possa pretendere che tale comportamento stravolga le regole istituzionali e pregiudichi la funzionalità e il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

Ribadisce come sia regola indiscutibile quella secondo cui il Governo è legittimamente rappresentato in Commissione da un suo componente e non si possa certo sindacare la scelta dell'Esecutivo. Rileva, inoltre, come in Commissione Giustizia, ancor più che in altre Commissioni, deve prevalere lo spirito garantista di tutela del principio di non colpevolezza prima dell'accertamento definitivo dei fatti.

Federico GIANASSI (PD-IDP), pur avendo l'onorevole Pittalis chiesto di intervenire, chiede di poter replicare immediatamente alle osservazioni del presidente, prima di abbandonare i lavori della Commissione.

Desidera infatti puntualizzare come il suo gruppo non abbia affatto preteso di paralizzarne i lavori, sottolineando in proposito come l'azione del Partito democratico non ne comprometta lo svolgimento. Osserva infatti che la Commissione si è regolarmente riunita la scorsa seduta anche in presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove ed è consapevole che anche i lavori di oggi si svolgeranno comunque, anche se auspica che vi sia un certo imbarazzo nel procedere sistematicamente senza la presenza del principale partito di opposizione, conseguente ad una precisa scelta del Governo.

Precisa, inoltre, che il suo gruppo non sta contestando al sottosegretario una responsabilità penale, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria, non essendo costume del Partito democratico utilizzare i processi penali per delegittimare gli avversari politici.

Ciò che si contesta, invece, sono le gravi dichiarazioni del rappresentante del Governo che ha affermato che i parlamentari del Partito democratico, soltanto per aver esercitato una loro prerogativa, si sono inchinati ai mafiosi. Stigmatizza ancora una volta come il sottosegretario Delmastro Delle Vedove non abbia ritenuto di dover porgere alcuna scusa per tali gravi affermazioni.

Rammenta come sia stata presentata una mozione di censura sulla quale la Camera non si è ancora espressa e ribadisce che sarebbe opportuno che fino a che in proposito non venga assunta una decisione il sottosegretario non intervenga in Commissione.

Sottolinea infine di non aver mosso alcuna accusa nei confronti del presidente Maschio che, tuttavia, ha ritenuto in questa sede di dover assumere il ruolo di avvocato difensore del rappresentante del Governo e conviene sulla necessità che la questione venga risolta in altra sede.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) osserva come – pur potendo legittimamente ciascun gruppo determinare come meglio crede le azioni di protesta – le affermazioni riferite al sottosegretario Delmastro Delle Vedove sono a lui erroneamente riferibili, essendo peraltro state pronunciate da un altro parlamentare, sul cui comportamento si è già espresso in modo compiuto il giurì d'onore della Camera dei deputati. Ritiene pertanto che la vicenda possa e debba considerarsi conclusa.

Manifesta inoltre il proprio dispiacere nel constatare come un importante gruppo di opposizione abbia deciso di sottrarsi per protesta al dibattito parlamentare.

Esprime da ultimo la solidarietà del suo gruppo al sottosegretario Delmastro Delle Vedove al quale chiede di continuare a svolgere con la competenza dimostrata il proprio compito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, cede la parola al rappresentante del Governo, che ne ha fatto richiesta.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, rinuncia all'intervento, non ritenendo corretto intervenire a questo punto in replica al deputato Gianassi, avendo quest'ultimo già abbandonato l'aula della Commissione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) reputa non essere consono il riferimento al principio di non colpevolezza, né invocabile alcuna presunzione di innocenza. La questione sollevata dal collega Gianassi si riferisce piuttosto a comportamenti gravi del sottosegretario considerati censurabili sul piano della correttezza istituzionale. Ciò, non semplicemente per la divulgazione di un atto riservato quanto piuttosto per la sua strumentalizzazione a fini di calunnia di un avversario politico.

Ricorda inoltre che l'accertamento dei fatti compiuto dal giurì d'onore ha tenuto conto del comportamento dell'onorevole Donzelli anche successivo ai fatti medesimi. Non è invocabile dunque con riguardo al comportamento del sottosegretario né del Ministro Nordio che ha inopi-

natamente affermato il principio secondo cui la classificazione di un documento deriva da un suo decreto puntuale e non, come dovrebbe essere, da un atto di natura regolamentare.

Conclusivamente si pone per il Governo una questione di opportunità politica in ordine alla presenza del sottosegretario nei confronti del Partito Democratico che disertava le sedute e nei confronti del Movimento Cinque Stelle, che invece con la sua presenza richiede i necessari chiarimenti affinché, anche investendo della questione la Presidenza della Camera, si individui una soluzione non più procrastinabile al problema politico in essere.

Ingrid BISA (LEGA), condividendo le posizioni espresse dal collega Pittalis ritiene che i risultati del lavoro svolto dai giuristi d'onore costituiscano un punto fermo della questione che può e deve considerarsi chiusa, anche alla luce delle esaustive informazioni comunicate a più riprese dal Ministro della giustizia in Assemblea.

Andrea PELLICINI (FDI) esprime piena solidarietà al sottosegretario Del Mastro Delle Vedove. Reputa che ogni posizione politica in questa sede sia certamente legittima ma nel caso di specie assolutamente non condivisibile, anche per il possibile pregiudizio all'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, conclusivamente, ribadisce che è nella piena responsabilità del Governo decidere come essere presente ai lavori della Commissione con un suo legittimo rappresentante.

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana e pertanto la Commissione ne dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro la giornata odierna.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 in materia di Registro distribuito (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*.

L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6,7, 10, 12, 26 e 30, nonché l'articolo 26-*bis* introdotto al Senato.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritture attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli.

In particolare, tali registri devono: consentire di identificare i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritture, la specie e il numero degli strumenti finan-

ziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia; consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali; evitare la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni; garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.

Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa allo svolgimento dell'assemblea riferita alle scritturazioni del registro, con riguardo al diritto d'intervento ed esercizio del voto.

L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti, anche in deroga alle modalità di tenuta previste dall'articolo 2215-*bis* del codice civile. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-*bis*, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del codice civile.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR – organismi di investimento collet-

tivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro.

Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

L'articolo 26-*bis* introdotto al Senato, reca la disciplina antiriciclaggio. In particolare, al comma 1, ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale nella categoria di « altri operatori non finanziari ».

Il comma 2 interviene sulla disciplina riguardante i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative che il comma 1 quantifica in una somma da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro, per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative per l'emittente e il responsabile del registro o il gestore dei sistemi oggetto del provvedimento.

Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.

Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di

derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato della tecnologia a registro distribuito (DLT), rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame, parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Carla GIULIANO (M5S) pur comprendendo che l'esame del provvedimento in titolo si dovrà svolgere in un'unica seduta a seguito dell'andamento dei lavori della Commissione in sede referente dettati dal mutamento del calendario dei lavori dell'Assemblea, auspica che, in relazione a provvedimenti di particolare complessità, come quello in esame, sia possibile evitare di rendere il parere nella stessa seduta in cui si procede all'avvio dell'esame.

Sottolinea quindi che esso tratta una materia oggetto di esame anche da parte degli altri Paesi dell'Unione europea i quali dedicano ad esso un esame approfondito. In proposito evidenzia come lo strumento della decretazione d'urgenza mal si presti a regolamentare una materia delicata come quella in esame.

Pertanto, dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore del suo gruppo che non è stato posto nelle condizioni di svolgere approfondimenti sulla materia e che ha già segnalato alcune perplessità nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) dopo aver dichiarato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come anche nella precedente legislatura, nel corso della quale la Commis-

sione Giustizia è stata presieduta da esponenti del gruppo Movimento Cinque Stelle, si sia molto spesso proceduto ad esaminare provvedimenti in sede consultiva in un'unica seduta.

Ritiene pertanto che tale modalità di lavoro possa continuare ad essere adottata, ove le circostanze lo suggeriscano o lo impongano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che nella giornata di ieri è venuto a mancare il padre della collega Valentina D'Orso alla quale ha già fatto pervenire, a nome di tutta la Commissione, le più sentite condoglianze.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 100 del 27 aprile 2023, a pagina 138, seconda colonna:

alla sesta riga: le parole « C. 693 Donno » sono soppresse;

alla diciassettesima riga: le parole « C. 693 Donno » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 100 del 27 aprile 2023, a pagina 146, prima colonna, quarta riga sostituire le parole « Doc. LVII, n. 1, e Annesso e Allegati » con le seguenti: « Doc. LVII, n. 1, e Annesso-*bis* e Allegati ».

ALLEGATO

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

rilevato che il decreto intende conseguire l'obiettivo di consentire lo sviluppo delle crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito (DLT), preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, di inte-

grità del mercato, di stabilità finanziaria e di trasparenza;

richiamati i contenuti degli articoli 4, 5, 6,7, 10, 12, 26 e 30, nonché l'articolo 26-*bis* introdotto al Senato, che recano profili di competenza della Commissione Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	71
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e rinvio)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che, a far data dal 2 maggio 2023, per il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Giuseppe Provenzano, in sostituzione dell'onorevole Lorenzo Guerini. Dà, quindi, il benvenuto al nuovo collega, formulando gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in via generale, sottolinea che il provvedimento, composto di trenta articoli e suddiviso in tre Capi, contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Procede, quindi, ad illustrarle sinteticamente, anche se attengono a materie non di competenza della III Commissione.

In primo luogo, evidenzia che il provvedimento innalza al 12 per cento, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di strutture che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. Inoltre si incrementano, come già previsto in base agli stanziamenti effettuati con la legge di bilancio per il 2022, le dotazioni organiche delle amministrazioni centrali, dando termine al 30 giugno per la conseguente riorganizzazione delle strutture e

con la previsione delle relative procedure di assunzione del personale.

Rileva che si potenziano, altresì, le dotazioni organiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco, del personale militare e di polizia e si prevede l'istituzione e la disciplina della carriera dei medici nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Osserva che si istituisce l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con abrogazione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e della Commissione tecnica per la *performance*.

Sottolinea che per l'anno scolastico 2023/2024 si prevede una procedura straordinaria di reclutamento per i docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Inoltre, si prevedono specifiche disposizioni in relazione al trattamento accessorio per la valorizzazione del personale degli enti di ricerca.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che tra le disposizioni di competenza della III Commissione rileva, anzitutto, l'articolo 6 che, al comma 1, incrementa dal 10 al 50 per cento i posti messi a concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, riservati a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ricorda che tale norma prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente di 3.150 unità, con contratto a tempo indeterminato, superato un periodo di prova di nove mesi.

Evidenzia che il comma 2 anticipa al 1° giugno 2023 l'incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge di bilancio per il 2023 (*legge n. 197 del 2022*); prevede, inoltre, un ulteriore aumento di 100 unità della seconda area funzionale del MAECI a decorrere dal 1° ottobre 2024, allo scopo di consentire l'assunzione del personale al termine delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

Segnala che il comma 3 elimina l'obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi in cui si trovano.

Rileva altresì che il comma 4 – oltre a disporre un mero adeguamento normativo conseguente al passaggio delle funzioni del Ministero del Commercio con l'estero al MAECI – prevede che in casi eccezionali, stabiliti dal consiglio di amministrazione, venga aumentata la percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico.

Osserva che il comma 5, infine, dispone l'aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale, autorizzando una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al riguardo, precisa che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che lo stanziamento consente di incrementare di quarantadue unità il numero di posti del contingente attualmente previsto e sarà prioritariamente destinato a dotare di un secondo carabiniere le Ambasciate che attualmente possono contare su un solo militare dell'Arma e ad inviare un carabiniere in alcuni uffici consolari particolarmente esposti per tipologia di minacce o per entità di afflusso di pubblico. Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso limite di spesa autorizzato dalla disposizione in oggetto.

Passando all'articolo 12, rileva che esso modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Osserva che, come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento, in tal modo si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta, utili all'individuazione della personalità maggiormente idonea a ricoprire tale ruolo.

Al riguardo, ricorda che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge n. 80 del 2021, ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Segnala che tale carica è vacante dal mese di gennaio, quando si è concluso il mandato dell'Ambasciatore Alessandro Modiano, che era stato nominato dal Governo Draghi nel gennaio del 2022 (e che aveva guidato la delegazione italiana alla Cop27 in Egitto, lo scorso novembre).

Evidenzia che la nuova disciplina prevede, inoltre che l'Inviato speciale riceva un compenso, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro. Al riguardo, segnala che, in base alla normativa previgente, l'Inviato speciale era « individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche » e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano « emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione ».

Precisa che qualora l'Inviato sia dipendente di una pubblica amministrazione, esso è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa fuori ruolo o

altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza.

Quanto alla durata dell'incarico, sottolinea che il mandato decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri competenti, per cessazione del rapporto fiduciario o per dimissioni dell'Inviato.

Rileva, quindi, che il comma 2 disciplina l'autorizzazione di spesa per la corresponsione del compenso (238.380 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) e per le spese di missione (110 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025). Precisa che alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sottolinea, infine, che il comma 35 dell'articolo 15, incrementa le risorse – per l'anno 2023 di 450 mila euro e di 900 mila euro annui a decorrere dal 2024 – per l'invio di esperti nel settore della sicurezza – nel limite massimo di 50 unità – presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con Paesi interessati.

A tal proposito, segnala che durante i lavori del Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (CoPSCIP), concernenti l'individuazione delle linee strategiche delle politiche sulla sicurezza con riflessi internazionali, è stata rilevata la necessità di

implementare la presenza di esperti in particolare presso le missioni diplomatiche ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), a New Delhi (India), a Niamey (Niger) e a Tunisi.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Simone BILLI (LEGA), intervenendo da remoto, ricorda che la rete consolare versa in condizioni di gravissima difficoltà, principalmente a causa della *spending review* avviata dal Governo Monti, che ha portato ad una drastica riduzione del personale – diminuito da 5 mila a circa 2500 unità –, a fronte di un aumento esponenziale del numero di connazionali all'estero, passati dai circa 3 milioni del 2010 ai 6 milioni attuali. Evidenzia, altresì, che durante la pandemia di COVID-19 si è registrato un significativo incremento della quota di arretrati, dovuto alla limitata operatività degli uffici: tra l'altro, essi hanno dovuto far fronte ad una impennata delle richieste di carta d'identità elettronica, dal momento che il formato cartaceo non è più riconosciuto dalle amministrazioni di numerosi Paesi.

Esprime, quindi, apprezzamento per l'operato del Governo, che con il provvedimento in esame ha predisposto gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare tali emergenze.

Fabio PORTA (PD-IDP) ribadisce il ruolo fondamentale della rete consolare nella erogazione dei servizi alle collettività italiane all'estero. Ricorda che in passato, grazie ad un emendamento di sua iniziativa, è stata introdotta nella legislazione una disposizione che consente agli uffici consolari di trattenere il 30 per cento di quanto incassato con le istruttorie delle richieste di cittadinanza: tale norma, ad esempio, ha permesso al consolato di Buenos Aires di ottenere 3 milioni di euro all'anno, da reinvestire nei servizi consolari.

Ribadendo le carenze strutturali che affliggono la rete consolare, auspica uno sforzo ulteriore da parte del Governo per dare seguito agli impegni assunti con l'approvazione della legge di bilancio per il

2023: le risorse da essa stanziare, infatti, appaiono necessarie, ma non sufficienti a colmare i vuoti che si sono creati nelle strutture consolari. A tal fine, sottolinea l'esigenza di prevedere una adeguata immissione di personale a contratto, garantendo nel contempo il miglioramento delle condizioni salariali dello stesso, attraverso l'aumento dell'apposito fondo, oggetto della sua interrogazione n. 5-00335 nella seduta del 2 febbraio scorso.

Federica ONORI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Porta, si unisce alla richiesta di un aumento strutturale del fondo per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto, stigmatizzando il carattere emergenziale ed estemporaneo delle misure previste dal decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, apprezzando la volontà condivisa delle forze politiche di affrontare le problematiche inerenti alla rete consolare, concorda sul fatto che l'enorme aumento del numero di connazionali all'estero ha provocato un inevitabile aggravio degli oneri per gli uffici. Evidenzia, tuttavia, che il Governo, già con l'approvazione di appositi emendamenti alla legge di bilancio per il 2023, ha avviato un percorso virtuoso di rafforzamento della propria rete di uffici all'estero, che intende proseguire e consolidare con il provvedimento in esame. Segnalando di aver già intrapreso, attraverso lo svolgimento di apposite missioni all'estero, un'attenta verifica delle effettive criticità, rileva che le sedi consolari maggiormente carenti risultano essere non più di una decina: si tratta, dunque, di valutare quale sia la procedura più adeguata per garantirne la funzionalità, tenuto conto che alcuni *partner* europei – segnatamente la Francia e il Regno Unito – hanno optato per una procedura centralizzata di reclutamento del personale locale.

Giulio TREMONTI, *presidente*, osserva che sarebbe utile audire i responsabili di Poste italiane S.p.A., al fine di verificare la possibilità di estendere all'estero il programma di servizi informatici *Polis*.

Federica ONORI (M5S) esprime apprezzamento per la proposta del presidente Tremonti, dal momento che una delle principali richieste dei connazionali all'estero è proprio quella di fruire di servizi *online* più efficienti. Al riguardo, segnala di aver depositato una proposta di legge (A.C. 994) per l'istituzione di un portale unico telematico per i servizi consolari.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rinnovando l'auspicio di un maggior coinvolgimento di Poste italiane, evidenzia l'opportunità che i soldi incassati a fronte dell'erogazione dei servizi consolari confluiscono

in un conto corrente postale, anziché – come accade ora – nel conto corrente di una banca privata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.30 alle 11.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ e CRESME (*Svolgimento e conclusione*) 77

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 78

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C.1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (*Seguito esame e rinvio*) 78

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*). 82

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ e CRESME.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca BIANCHI, *direttore generale di SVIMEZ*, e Lorenzo BELLICINI, *amministratore delegato di CRESME*, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Silvana Andreina COMAROLI

(LEGA) e Ida CARMINA (M5S), cui replica Lorenzo BELLICINI, *amministratore delegato di CRESME*.

Intervengono, per chiedere ulteriori chiarimenti e precisazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) e Ubaldo PAGANO (PD-IDP), cui replicano Lorenzo BELLICINI, *amministratore delegato di CRESME*, e Luca BIANCHI, *direttore generale di SVIMEZ*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che per il gruppo Lega-Salvini premier entra a far parte della Commissione il deputato Andrea Barabotti, in sostituzione del sottosegretario Massimo Bitonci, mentre cessa di farne parte il deputato Erik Umberto Pretto, che a sua volta sostituiva il medesimo sottosegretario.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Comaroli, ha illustrato i profili finanziari del provvedimento e che, in quella sede, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nell'ambito della propria illustrazione. Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di dare riscontro alle richieste di chiarimento della relatrice.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sul provvedimento, si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame, che ha ad oggetto la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è corredato di una relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1, riguardante l'assetto societario e la *governance* della società Stretto di Messina S.p.a., rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcuni articoli della legge n. 1158 del 1971, inter-

venendo in particolare sull'assetto societario e sulla *governance* della società « Stretto di Messina ». Al riguardo, in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale osserva che se, da un lato, viene ridotto il numero dei componenti il Consiglio, dall'altro si prevede che la definizione dei compensi dei relativi membri non sia più soggetta alla disciplina prevista per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, bensì dal Codice civile. In proposito, al fine di verificare l'invarianza degli effetti finanziari ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione inerenti al compenso stimato. In relazione ai compiti di vigilanza sull'attività della società Stretto di Messina, posti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante la Struttura tecnica di missione o, eventualmente, la nomina di un Commissario *ad hoc*, pur prendendo atto che la Struttura tecnica si avvale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, quantificate, dalla relazione tecnica, in misura pari ad euro 8.183.900, considera necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Riguardo al comma 1, lettera e), del medesimo articolo 1, che modifica la disciplina dei compiti e della composizione del Comitato scientifico per la progettazione, non formula osservazioni dal momento che restano fermi i compiti attribuiti al Comitato e la composizione dello stesso rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Con riferimento al trasferimento delle quote da Anas S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, rimanda alle considerazioni che svolgerà nell'ambito del successivo articolo 4.

Con riferimento all'articolo 2, concernente rapporto di concessione, in merito ai profili di quantificazione rileva che il comma 1 prevede che dalla data di revoca dello stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.a. riprenda la concessione affidata alla medesima. Al riguardo, atteso

che la relazione tecnica precisa che la Società dispone già delle risorse che ne garantiscono l'immediata operatività, ritiene utile acquisire chiarimenti circa l'entità delle risorse citate, nonché degli oneri connessi alla ripresa delle attività. Osserva che le disposizioni autorizzano inoltre l'Anas S.p.a. a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione, prevedendo che gli atti connessi alle operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse, come indicato al comma 3. In proposito, concorda con quanto risultante dalla relazione tecnica secondo cui la previsione non comporta oneri in termini di minori entrate, ma si configura come una rinuncia a maggior gettito, attinendo a fattispecie che non si sarebbero verificate in assenza della previsione normativa. Per quanto riguarda invece il corrispettivo del trasferimento, nel rilevare che esso sarà definito sulla base di una relazione giurata e che le risorse utilizzate a copertura sono individuate al comma 9 del successivo articolo 4, rinvia alle considerazioni sul trasferimento delle quote a commento della predetta disposizione. Rileva, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Al riguardo, prende atto che per il 2023 gli aumenti di capitale sono autorizzati fino all'importo di 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge n. 197 del 2022, mentre per i successivi esercizi finanziari gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo previste per legge. Non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 6 e 7, che autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la società Stretto di Messina e con i soci un accordo di programma, nonché atti aggiuntivi alla Convenzione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 3, concernente il riavvio delle attività di programmazione e la progettazione dell'opera, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono le modalità di programmazione e progettazione dell'opera, prevedendo che la stessa sia ricompresa nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. Al riguardo, fa presente che, secondo il Documento di economia e finanza 2023, nell'Allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, mentre la stima delle opere complementari è di 1,1 miliardi di euro. Rileva che la relazione tecnica, invece, aveva previsto un valore complessivo dell'opera di 7,428 miliardi di euro e un investimento totale di 8,549 miliardi. In proposito, ritiene utile acquisire elementi ulteriori volti a chiarire le ragioni che hanno portato a una crescita dei costi stimati, rilevando a tal riguardo che ai sensi della direttiva del Parlamento europeo n. 2014/24/UE, attuata con il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Osserva peraltro che al momento, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni, il medesimo Allegato non individua coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma si limita a precisare che le stesse dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio. Riguardo alle modalità di progettazione dell'opera, non formula osservazioni attese alla natura ordinamentale delle disposizioni. Con riferimento alla necessità di adeguamento del progetto, prende infine atto che la società concessionaria, come riportato nella relazione tecnica, ha già corrisposto al contraente generale il corrispettivo per la progettazione definitiva dell'opera, quan-

tificato nel contratto in 74.793.009 euro. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 4, che reca le disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla facoltà concessa alla società concessionaria e al contraente generale, nonché agli altri soggetti affidatari dei servizi, di manifestare la volontà che i rispettivi contratti riprendano a produrre i propri effetti, previa definizione delle rinunce alle azioni legali intraprese, tenuto conto che, allo stato, risultano ancora pendenti i contenziosi seguiti alla caducazione della Convenzione di concessione affidata alla società Stretto di Messina S.p.a., nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Riguardo alla prosecuzione del rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina S.p.a. e il contraente generale, di cui al comma 4, per la quale la relazione tecnica ricorda che il concessionario ha già corrisposto il corrispettivo per la progettazione definitiva dell'opera, quantificato nel contratto in 74.793.009 euro, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla previsione che i costi sostenuti dalla società Stretto di Messina S.p.a. sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione, sottolinea come la relazione tecnica ricordi che l'importo maturato risulta pari a euro 312.355.662,89, cui deve essere aggiunto l'ulteriore indennizzo del 10 per cento delle prestazioni rese. Peraltro, ricorda che nel piano economico-finanziario saranno evidenziati i costi per i quali siano già stati corrisposte somme a qualsiasi titolo e che quindi non saranno oggetto di ulteriore finanziamento. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma ribadisce quanto già disposto dall'articolo 2, comma 8, lettera c), che definisce le modalità di redazione del nuovo piano economico-finanziario. Infine, rileva che il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, relative al trasferimento dalla società Anas S.p.a. al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze di una quota della propria partecipazione, si provveda nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferita all'articolo 1 ricorda che la società Anas S.p.a. attualmente detiene una quota quantificata in 313.623.561,60 euro, corrispondente all'81,8 per cento, e che il medesimo articolo 1 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze partecipi per una quota non inferiore al 51 per cento. Rileva come ne derivi pertanto che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe acquisire, per effetto del trasferimento da parte di Anas Spa, una quota di capitale non inferiore a circa 195,4 milioni di euro e, corrispondentemente, la quota di Anas S.p.a. dovrebbe ridursi da 313,6 milioni di euro a non più di 118,2 milioni di euro. A questo riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'onere massimo derivante dalla disposizione in esame, pari a 320 milioni di euro, posto che, da un lato esso risulta superiore al valore nominale della partecipazione di Anas S.p.a. al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.a. e, dall'altro lato, che il valore di trasferimento della partecipazione non può comunque essere superiore al valore contabile della partecipazione medesima. In merito all'utilizzo a copertura dell'onere delle risorse in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel rinviare a quanto sarà successivamente osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria, con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica rileva comunque che la misura non dovrebbe determinare effetti sull'indebitamento netto, configurandosi come opera-

zione finanziaria, e analogamente non dovrebbe generare effetti sul saldo di fabbisogno, dal momento che il trasferimento di quote avverrà tra soggetti, quali Anas S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, interni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, come tali rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione. In merito a tale ricostruzione, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9 dell'articolo 4, come sopra anticipato, provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, che autorizza Anas S.p.a. a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della partecipazione alla società Stretto di Messina S.p.a., nel limite massimo di complessivi 320 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, ricorda che il citato articolo 27 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.a. a costituire un patrimonio destinato, denominato « Patrimonio Rilancio », con l'apporto di beni e rapporti giuridici conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda che il medesimo patrimonio è caratterizzato da autonomia e separatezza, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa società, e che il comma 17, in particolare, ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione alla società Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato appositamente emessi o apporti di liquidità nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Osserva come in seguito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, sia stata disposta una prima assegnazione di titoli di Stato, per un controvalore di 3 miliardi di euro, ai fini della dotazione iniziale del patrimonio destinato. Fa presente che, in base alla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-

rio 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, sul capitolo in cui sono allocati gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il capitolo 7415, denominato Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti S.p.a., risultano risorse in conto residui pari a 29,823 miliardi di euro. Nel rinviare a quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione rispetto agli effetti di tale copertura finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non ha osservazioni circa la modalità di copertura prevista, ferma restando l'esigenza che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse indicate non pregiudichi il perseguimento di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'esigenza di precisare, nell'ambito del comma 9, che l'utilizzo delle richiamate risorse in conto residui, nel limite massimo di 320 milioni di euro, è riferito all'anno 2023. Rileva, inoltre, necessario valutare l'opportunità di introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 9. Su entrambi questi aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto ai fascicoli precedenti già esaminati dalla Commissione nella seduta del 26 aprile scorso, contiene esclusivamente l'ulteriore subemendamento Braga 0.11.0100.3, volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo per l'operatività della disciplina transitoria in materia di *smart working* recata dall'articolo 11-bis, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo.

Al riguardo, propone di esprimere nulla osta sul subemendamento Braga 0.11.0100.3, atteso che la relazione tecnica riferita al-

l'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo evidenzia che tale ultima proposta non determina effetti finanziari, in quanto per le fattispecie considerate lascia immutato il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri.

Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere, non rilevando profili proble-

matici dal punto di vista finanziario con riferimento al subemendamento Braga 0.11.0100.3.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole.</i>)	84
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 7 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole.</i>)	
Proposta di nomina del dottor Federico Cornelli a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole.</i>)	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, illustra il provvedimento in esame, che consta di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM) e ne disciplina le attività all'estero; ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società. Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese. È prevista la qualificazione di società *in house* della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture

qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021. Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società. Con particolare riferimento ai profili di interesse della Commissione, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che, a decorrere dalla revoca dello stato di liquidazione della concessionaria riprende, conseguentemente, la concessione affidata alla Società Stretto di Messina S.p.A. A tale riguardo ritiene utile ricordare che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) aveva previsto la revoca dello stato di liquidazione della Società Stretto di Messina S.p.A. con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese. La legge in questione, inoltre, prevedeva la convocazione dell'assemblea dei soci così da procedere, alla nomina degli organi sociali.

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di nomina degli organi sociali della Società (termine pari a 30 giorni dalla revoca dello stato di liquidazione della società), il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione degli organi sociali, nonché i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale.

Il comma 3, al fine di adeguare la compagine societaria della concessionaria alle disposizioni previste dal decreto in esame, autorizza Anas a cedere al MEF una quota della propria partecipazione al capitale sociale della Società, libera da vincoli. In particolare, è previsto che il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di

adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della Società, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzato a ridefinire le quote di partecipazione degli azionisti, mediante sottoscrizione di aumenti di capitale o strumenti diversi, anche secondo criteri di proporzionalità ai relativi conferimenti finanziari.

In linea con quanto previsto dal comma 4, il comma 5 dell'articolo in commento, reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che attribuiva analogo compito a RFI e ANAS.

Il comma 6 stabilisce tra l'altro i termini entro i quali la Società deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto.

Il comma 7 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare con la Società e con i soci un accordo di programma e, inoltre, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con la Società uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione. Tale disposizione si rende necessaria in quanto il riavvio dell'attività della Società e delle procedure di progettazione e realizzazione dell'opera comporta la necessità di ridefinire una serie di impegni di natura amministrativa e finanziaria.

Il comma 8, in attuazione di quanto previsto dal comma 7, disciplina il contenuto minimo di tali atti aggiuntivi. Sono individuati, inoltre, gli elementi minimi che devono comporre il piano economico finanziario (PEF).

L'articolo 3 dispone che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria; al ter-

mine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la Conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione. Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione, di cantierizzazione dell'opera, e di approvazione del progetto esecutivo.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Emiliano FENU (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Ricorda che, in sede referente, il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge che intendono consentire, tra l'altro, un maggiore coinvolgimento nel progetto da parte degli enti territoriali interessati dal collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sottolinea inoltre che l'intento del Governo espresso con il decreto-legge sembra essere quello di risolvere i contenziosi riguardanti la società Stretto di Messina S.p.A., dal momento che il provvedimento si concentra principalmente sugli assetti proprietari e sulla *governance* della predetta società.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, per ragioni in parte già espresse dall'onorevole Fenu. Esprime inoltre perplessità, sia sulla copertura finanziaria del progetto, sia sull'effettiva realizzazione dell'opera nella tempistica prospettata dal Governo.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) richiama la propria esperienza di lavoro presso ANAS,

manifestando un generale favore nei riguardi di infrastrutture che agevolino i trasporti; afferma tuttavia di essere allineato agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto.

Al riguardo ritiene che sia doveroso, nel ponderare le conseguenze finanziarie di grandi opere pubbliche, valutare attentamente anche i costi di eventuali contenziosi. Ricorda infatti come, in precedenti esperienze di governo, numerosi interventi normativi, ancorché esplicitamente finalizzati a generare occupazione, abbiano invece dato luogo a controversie; di conseguenza, ancor prima di predisporre nuovi interventi, afferma la necessità di intervenire sul contenzioso — anche pregresso — che rischia di moltiplicarsi in proporzione geometrica. Reputa necessario, dunque, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quantifichi anche i costi di eventuali controversie.

Richiama l'attenzione dei colleghi della Commissione Finanze sul fatto che il costo delle controversie relative a grandi opere si riflette direttamente sulla tenuta dei conti pubblici; a suo parere, non governare adeguatamente il contenzioso rischia di generare oneri non quantificati, anche per somme molto elevate. Conclude dunque invitando la Commissione a ponderare con attenzione le conseguenze di finanza pubblica legate all'approvazione del provvedimento.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene affermando di non essere contrario a priori alla costruzione di grandi opere pubbliche. Reputa tuttavia opportuno che, prima ancora del collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto di Messina, sia data priorità alla costruzione di altre infrastrutture di trasporto in Sicilia e in Calabria e, in particolare, di infrastrutture ferroviarie e autostradali, rispetto alle quali la costruzione di un ponte dovrebbe avvenire in una fase successiva e consequenziale. Fa inoltre presente come numerosi esperti abbiano espresso dubbi in ordine alla costruzione di un'opera di tale portata in seno a un ecosistema naturale con caratteristiche di sismicità note nel tempo.

Preannuncia dunque il voto contrario al provvedimento.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) preannuncia l'astensione del proprio gruppo. Afferma infatti la necessità di valutare il provvedimento nel suo esito finale, alla luce della fase emendativa, e auspica l'accoglimento delle proposte in tal senso presentate dal gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 7.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Proposta di nomina del dottor Federico Cornelli a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che le proposte di nomina sono state trasmesse dal Governo al Parlamento lo scorso 12 aprile 2023 e che nella giornata odierna si sono svolte, in congiunta con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, le au-

dizioni della dottoressa Alemanno e del dottor Cornelli.

Invita quindi il relatore, onorevole Congedo, ad illustrare il contenuto delle proposte di nomina e a formulare i relativi pareri.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, richiama i *curricula* trasmessi dal Governo e il contenuto delle audizioni svolte nella mattinata odierna, formula proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina della dottoressa Alemanno e del dottor Cornelli a componenti della CONSOB.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, trattandosi di due proposte di nomina relative alla medesima autorità, le votazioni sulle proposte di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno e del dottor Federico Cornelli, sebbene distinte, saranno svolte contestualmente. Da quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno.

(Segue la votazione).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	9.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alifano, Bagnai, Borrelli, Caso, Cavandoli, Centemero, Congedo, Coppo, D'Alfonso, De Bertoldi, De Palma, Del Barba, Donno, Fenu, Filini, Gebhard, Gusmeroli, Matera, Matteoni, Maullu, Merola, Osnato, Rubano, Sala, Stefanazzi, Tabacci, Testa.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina del dottor Federico Cornelli.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alifano, Bagnai, Borrelli, Caso, Cavandoli, Centemero, Congedo, Coppo, D'Alfonso, De Bertoldi, De Palma, Del Barba, Donno, Fenu, Filini, Gebhard, Gusmeroli, Matera, Matteoni, Maullu, Merola, Osnato, Rubano, Sala, Stefanazzi, Tabacci, Testa.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.40.

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore, onorevole Filini, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Avverte quindi che sono state presentate 11 proposte emendative, che saranno ora poste in votazione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Avverte inoltre che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IX (Trasporti), XIV (Politiche UE) e del Comitato per la legislazione. Avverte che la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Dà infine conto delle sostituzioni e invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, formula parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Emiliano FENU (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 a sua prima firma, esprimendo considerazioni che riguardano anche i successivi emendamenti da lui presentati. Pur condividendo l'impianto generale del provvedimento e le finalità di semplificazione, esprime perplessità sul fatto che il Governo, con il decreto-legge in esame, sembri eccedere rispetto al perimetro delineato dal regolamento dell'Unione europea oggetto di attuazione, con particolare riferimento all'apertura dell'utilizzo di strumenti digitali anche da parte di società di piccola dimensione non operanti su mercati regolamentati. Tale circostanza comporta rischi sia per le società sia per gli investitori. Per le prime tali strumenti implicano dei costi, anche di intermediazione, impedendo loro di fatto di

accedervi. Per gli investitori vi sono meno garanzie e minori presidi di vigilanza.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 2.1 e Fenu 2.2.

Emiliano FENU (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1 a sua prima firma, che illustra, ritenendo che l'introduzione di un titolo idoneo a certificare le quote cedute con gli strumenti finanziari digitali sia un presidio di tutela per gli investitori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 3.1 e Fenu 12.1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) illustra il contenuto degli identici emendamenti Merola 23.1 e Fenu 23.2, esprimendo alcune considerazioni riferibili al provvedimento nel suo complesso. Constata la finalità del decreto, che apre agli investimenti in capitali digitali, ma ritiene che le istanze di libertà economica vadano contenute con le esigenze di garanzia e tutela degli operatori del mercato. Le proposte emendative di cui si raccomanda l'approvazione intendono rendere certe le competenze degli investitori allo scopo di prefigurare uno standard che non limiti la libertà economica, ma, al contrario, ne consenta l'espletamento regolare. Rammenta al riguardo come una maggiore ponderazione del contenuto delle norme possa evitare che sia compromessa la loro successiva efficacia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Merola 23.1 e Fenu 23.2.

Emiliano FENU (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.1 a sua prima firma, che affida a Consob il controllo dell'identità digitale dell'investitore, con finalità antiriciclaggio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 27.1 e gli identici emendamenti Merola 28.1 e Fenu 28.2.

Emiliano FENU (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.1 a sua prima firma, che intende introdurre un principio di proporzionalità nell'impianto sanzionatorio del provvedimento, parametrato a una percentuale del controvalore delle emissioni. Sottolinea che tale principio di proporzionalità è, tra l'altro, anche presente nel disegno di legge di delega per la riforma fiscale presentato dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 30.1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) esprime, prima di procedere alla votazione dell'ultimo emendamento presentato, una considerazione di ordine generale sull'attività della Commissione nelle fasi successive all'approvazione delle disposizioni sui mercati finanziari, invitando i colleghi a intensificare l'attività di monitoraggio sulle norme approvate, anche attraverso gli strumenti a disposizione degli organi parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 33.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore Filini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro

2.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dai punti da a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria »

2.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: sono eseguiti *inserire le seguenti:* , in forza di titolo idoneo,.

3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di

strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.

12.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 23.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli *standard* di tutela previsti dalle direttive MiFID.

* **23.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **23.2.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: avuto riguardo, in par-

ticolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori

27.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 28.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati *over the counter* – OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia

a registro distribuito, applicando *standard* simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.

* **28.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **28.2.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 30.

Al comma 2, sostituire le parole da: da euro 25.000 fino a: euro 5 milioni con le seguenti: pari al 20 per cento del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000

30.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 33.

Al comma 1, dopo le parole: svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. inserire il seguente periodo: Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.

33.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e di Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-COM (*Svolgimento e conclusione*) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI, indi del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e di Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-COM.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sylvain BELLENGER, *direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte*, e Stefano DA EMPOLI, *presidente dell'Istituto per la competitività – I-COM*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Anna Laura ORRICO (M5S), Antonio CASO (M5S) e Federico MOLLICONE, *presidente*.

Sylvain BELLENGER, *direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte*, e Stefano DA EMPOLI, *presidente dell'Istituto per la competitività – I-COM*, forniscono ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2023.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

ALLEGATO

D.L. 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza il decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

valutato favorevolmente l'articolo 10, che disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, nei soli casi di necessità e urgenza e per un periodo non superiore a dodici mesi, al fine di sopperire alla carenza di organico;

considerato che:

l'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, consente ai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di decidere, in alternativa al regime di trattenuta delle quote a garanzia finanziaria da

parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di prestare tale garanzia nel trust di un sistema collettivo riconosciuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

la proroga del termine per esercitare tale opzione, che è stato recentemente fissato al 30 giugno 2023, appare necessaria per consentire una gestione ottimale dello smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di prestare la garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei relativi materiali in un sistema collettivo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria forza politica sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia ugualmente un voto di astensione della propria forza politica. Il Movimento 5 Stelle infatti, pur valutando favorevolmente la sperimentazione FinTech, ritiene che il testo di legge all'esame del Parlamento sia andato piuttosto oltre quello che era il disposto del regolamento (UE) 2022/858.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplifica-

zione della sperimentazione FinTech » (C. 1115 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e ad introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.	97
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti Federmetano	97
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)	97
AVVERTENZA	97

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti Federmetano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con la Sottosegretaria Parlamentare del Ministero Federale per il lavoro e le politiche sociali della Repubblica Federale di Germania, MdB Anette Kramme	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 3 maggio 2023.

Incontro con la Sottosegretaria Parlamentare del Ministero Federale per il lavoro e le politiche sociali della Repubblica Federale di Germania, MdB Anette Kramme.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	100
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di IBM Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per il gruppo PD-IDP, la deputata Rachele SCARPA ha cessato di far parte della Commissione.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1067, che prevede la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Il provvedimento s'inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale.

L'opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria viene correttamente definita nel provvedimento opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Si tratterebbe del ponte a campata unica più lungo al mondo, un vero e proprio simbolo della mobilità del futuro e delle realizzazioni dell'ingegneria italiana ed europea.

La sua realizzazione avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica di coesione europea, contribuendo a colmare il *gap* infrastrutturale dei territori interessati, nella prospettiva delineata dal Trattato di Lisbona.

Essa infatti riveste carattere strategico per il completamento delle reti transeuropee di trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, nell'ambito del Corridoio scandinavo-mediterraneo, di cui questa Commissione si è occupata.

La sua realizzazione appare inoltre funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti, disciplinata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e nel titolo VI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 90-100.

Rimarca altresì che il Ponte sullo Stretto costituisce inoltre un'infrastruttura fondamentale anche dal punto di vista geo-strategico e geo-economico, segnatamente nella prospettiva del consolidamento delle relazioni tra l'Europa, il Mediterraneo e l'Africa che si sta delineando nel « Piano Mattei » con sempre maggiore chiarezza, dopo le missioni del Presidente del Consiglio in Etiopia, Egitto, Tunisia, Algeria e Libia, a riprova della volontà di segnare un cambio di strategia da parte del Governo rispetto al passato.

L'intervento normativo è inteso a riavviare l'*iter* per la realizzazione dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita, ricorda in sintesi che il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM), ne disciplina le attività all'estero (lettera a)) e ridefinisce la com-

posizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera b)). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera c)).

La società SDM viene qualificata come società *in house*; sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che operi secondo le specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera d)).

Quest'ultimo, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento disciplina altresì la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera e)) e disposta un'abrogazione per finalità di coordinamento (lettera f)).

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società.

L'articolo 3 dispone che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1).

È altresì prevista la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla predetta relazione (commi 4 e 5).

Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPRESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPRESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° aprile di quest'anno.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della XIV Commissione, rileva che l'articolo 3, comma 1 richiama espressamente l'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che ha qualificato l'opera come « prioritaria e di preminente interesse nazionale », al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti.

In considerazione di tutti questi motivi, si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) condivide l'esigenza sottesa al provvedimento, che si pone in linea di continuità con il lavoro svolto dalla XIV Commissione in tema di reti transeuropee di trasporto e segnatamente con il progetto del Corridoio scandinavo-mediterraneo. L'opera infatti contribuirà ad assicurare la necessaria continuità territoriale e rafforzerà ulteriormente la vocazione turistica della Sicilia.

Stefano CANDIANI (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, sottolineando come l'infrastruttura acquista un valore strategico per lo sviluppo economico del Paese, poiché pone in collegamento il bacino del Mediterraneo e quello del Mare del Nord, riducendo tempi ed oneri di trasporto per le merci.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza e, successivamente, all'audizione informale di rappresentanti di IBM Italia.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti di IBM Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Comunicazioni del Presidente	103

AUDIZIONI

Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo.

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (A-IV-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco

PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il procuratore Melillo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 16.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE).

La seduta termina alle 16.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione del professor Giovanni D'Alessandro, Università degli studi « Niccolò Cusano » di Roma	10

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Federico Cornelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 8)	11
Audizione informale della dottoressa Gabriella Alemanno, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 7)	11

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Vito La Monica, Direttore Centrale Pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale – INPS	34
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 4.100 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) .	49
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma, e di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	50
Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Giuseppe Losappio, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michele Ainis, già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Ida Parisi, Professoressa a contratto di *Legislation and bioethics in medicine of reproduction* Università di Teramo 64

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Caterina Botti, docente di Filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma, Mario Ferrante, Professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Palermo 65

SEDE CONSULTIVA:

Comunicazioni nella variazione della composizione della Commissione 65

Sull'ordine dei lavori 65

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

ALLEGATO (*Parere approvato*) 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

ERRATA CORRIGE 69

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 71

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e rinvio*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ e CRESME (*Svolgimento e conclusione*) 77

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 78

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	78
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	82

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole.</i>)	84
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 7 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole.</i>)	
Proposta di nomina del dottor Federico Cornelli a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	90

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.	
Audizione di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e di Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività – I-COM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo	
---	--

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti Federmetano	97
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)	97
AVVERTENZA	97
XI Lavoro pubblico e privato	
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:	
Incontro con la Sottosegretaria Parlamentare del Ministero Federale per il lavoro e le politiche sociali della Repubblica Federale di Germania, MdB Anette Kramme	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	100
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di IBM Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	102

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Comunicazioni del Presidente	103

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Comunicazioni del Presidente Salvatore Caiata.

Roma, 3 maggio 2023. – Presidenza del presidente Salvatore CAIATA.

La seduta comincia alle 15.

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra il programma e le modalità di lavoro dei prossimi mesi, che comprenderà la partecipazione di una rappresentanza ristretta alla riunione della Commissione parlamentare, che si terrà il 22 e il 23 maggio a Chişinău, ed una missione della delegazione a Trieste a giugno per visitare il Segreta-

riato InCE e partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti membri dell'InCE e dei Presidenti delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea parlamentare InCE, nonché incontri con ambasciatori dei Paesi InCE.

Dopo gli interventi dei senatori Elena MURELLI, Roberto MENIA e Francesco GIACOBBE, nonché della deputata Isabella DE MONTE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.35.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0035020